



Sede Legale: via Sant'Ambrogio di Fiera, 37 31100 Treviso

U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali

**PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 D. LGS 36/23 SVOLTA IN MODALITA'
TELEMATICA TRAMITE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL PER L'AFFIDAMENTO
DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DEI LAVORI DI
SOSTITUZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELEVATORI, COMPRENSIVO DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE PER 24 MESI.**

CIG B2BBC2E2DE CUP I92C23001140002 TEC_AZ_094

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA

ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 59 COMMA 3 DEL D.LGS. N. 36/2023

PARTE PRIMA

Definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto

		<i>Euro</i>
	Importo lavorazioni e forniture	740.000,00
	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	15.000,00
A	Totale lavori	755.000,00
	Importo servizio manutenzione ordinaria	175.000,00
	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	2.400,00
B	Totale servizio manutenzioni ordinarie	177.400,00
C)	Somme a disposizione dell'amministrazione	237.600,00
A+B+C	Totale progetto	1.170.000,00

Indice

PARTE PRIMA - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI.....	9
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'ACCORDO.....	9
Art. 1 - Oggetto dell'accordo	9
Art. 2 - Ammontare e forma dell'accordo	12
Art. 3 – Accordo quadro - Modalità di stipulazione.....	14
Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili	14
Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee previste per i lavori.....	15
Art. 6 - Interpretazione del capitolato speciale d'appalto.....	16
Art. 7 - Documenti che fanno parte dell'accordo quadro	16
Art. 8 – Contratti applicativi (CA), prestazioni accessorie e penalità per ritardi.....	17
Art. 9 - Disposizioni particolari riguardanti l'accordo - conoscenza delle condizioni e del luogo in cui saranno eseguiti i lavori	20
Art. 10 - Fallimento dell'appaltatore	20
Art. 11 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio – Disciplina e buon ordine dei cantieri	20
Art. 12 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione	22
Art. 13 – Elenco dei prezzi unitari – Costi della sicurezza – Computo metrico estimativo	22
CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE.....	23
Art. 14 – Durata dell'accordo.....	23
Art. 15 - Sospensioni e riprese lavori - proroghe	24
Art. 16 - Penali in caso di ritardo – Clausola penale.....	25
Art. 17 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma	27
Art. 18 – Inderogabilità dei termini d'esecuzione.....	28
Art. 18b - Servizio di manutenzione ordinaria.....	29
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA.....	37
Art. 19 – Anticipazione del prezzo.....	37
Art. 20 - Pagamenti in acconto.....	37

Art. 21 - Pagamenti a saldo.....	38
Art. 22 – Ritardi nell’emissione del certificato di pagamento, nel pagamento delle rate di acconto e di saldo	39
Art. 23 - Revisione prezzi e adeguamenti prezzi	40
Art. 24 - Cessione dell’accordo quadro e cessione dei crediti – Cessione di azienda e atti di trasformazione	40
CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI	41
Art. 25 - Lavori a misura.....	41
Art. 26 - Lavori in economia.....	42
Art. 27 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera e controllo delle prestazioni erogate	42
CAPO 6 - CAUZIONI - GARANZIE E ASSICURAZIONI.....	44
Art. 28 - Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva – Ulteriori garanzie	44
Art. 29 – Riduzione delle garanzie e garanzie per i concorrenti riuniti.....	45
Art. 30 - Assicurazioni a carico dell’impresa.....	45
CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE	47
Art. 31 - Variazione e addizioni ai lavori commissionati con i contratti applicativi - Diminuzione dei lavori	47
Art. 32 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi.....	47
CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	49
Art. 33 - Norme di sicurezza generali e particolari.....	49
Art. 34 - Sicurezza e salute sul luogo di lavoro	49
Art. 35 – Piano di sicurezza e di coordinamento	49
Art. 36 – Piano operativo di sicurezza	50
Art. 37 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza	50
CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	50
Art. 38 – Subappalti e sub-contratti.....	50
Art. 39 – Responsabilità in materia di subappalto e cottimo	51
Art. 40 – Pagamento dei subappaltatori e dei cottimisti	52

CAPO 10 – CONTENZIOSO, CONTROVERSIE, RISOLUZIONE, ESECUZIONE IN DANNO, RECESSO	53
Art. 41 – Riserve – Controversie – Accordo bonario - Foro competente	53
Art. 42 - Risoluzione dell'accordo quadro per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo – Esecuzione in danno	54
Art. 43 - Risoluzione dell'accordo quadro per reati accertati e per decadenza dell'attestazione di qualificazione – Indisponibilità all'esecuzione dell'appaltatore - Clausola risolutiva espressa.....	54
Art. 44 – Recesso dall'accordo quadro e valutazione del decimo	56
CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE	57
Art. 45 - Ultimazione dei lavori, ultimazione generale dei lavori e gratuita manutenzione – Garanzia di manutenzione	57
Art. 46 - Termini per l'accertamento della regolare esecuzione	57
Art. 47 - Presa in consegna dei lavori ultimati	57
CAPO 12 - NORME FINALI.....	58
Art. 48 – Spese, oneri e obblighi generali a carico dell'appaltatore	58
Art. 49 - Obblighi speciali a carico dell'appaltatore	61
Art. 50 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 51 – Proprietà degli oggetti trovati.....	
Art. 52 – Custodia del cantiere	62
Art. 53 – Cartello di cantiere	62
Art. 54 – Gestione dei danni.....	62
Art. 55 – Sinistri alle persone e danni alle proprietà	63
Art. 56 – Responsabilità ed obblighi dell'appaltatore per i difetti di costruzione	63
Art. 57 – Tutela dei lavoratori	63
Art. 57 – Misure per la vigilanza sulla regolarità delle imprese esecutrici dei lavori.....	64
Art. 58 – Spese contrattuali, imposte e tasse.....	64
Art. 59 –Tracciabilità dei flussi finanziari - clausola risolutiva espressa.....	64
Art. 60 – Codice di comportamento	65
Art. 61 – Trattamento dei dati, consenso al trattamento	65

Art. 62 – Rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro oggetto dell’appalto e misure di prevenzione e di emergenza adottate dall’Azienda.	66
TABELLA «A».....	71
Lavorazioni	71
TABELLA «B»	72
TABELLA «C»	73
ALLEGATO D.....	75

NORME RICHIAMATE NEL PRESENTE CAPITOLATO E RELATIVE ABBREVIAZIONI

Per quanto non previsto e comunque non specificato dal presente C.S.A. e dall'Accordo Quadro, l'appalto è soggetto all'osservanza:

- a) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, *Codice dei contratti pubblici*– (Codice) – e suoi allegati;
- b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “*Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*” e s.m.i. (d.lgs. 81/08);
- c) della legge 19 marzo 1990, n. 55, per la parte ancora in vigore;
- d) della legge 13 agosto 2010, n. 136 “*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*” (l. 136/2010)
- e) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (Codice antimafia), nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*”;
- f) del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, “*Attuazione della direttiva 200/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, così come modificato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192 (d.lgs. 231/2002).*”
- g) del D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 “*Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonché per l'esercizio degli ascensori.*”, così come modificato ed integrato dal DPR. 10 gennaio 2017, n. 23 – DPR 162/1999;
- h) decreto del Ministero dello sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193. “*Regolamento con cui si adottano gli schemi tipo per le garanzie fidejussorie e le polizze assicurative sono conformi agli schemi tipo approvati dal decreto*”

Definizioni:

- Impresa aggiudicataria del contratto: *Appaltatore o Impresa*;
- La stazione appaltante Azienda U.L.S.S. n. 2 - Marca trevigiana: *Azienda o Amministrazione o Committente*;
- Responsabile unico del progetto: *RUP*
- Direttore lavori: *DL*
- Documento unico di regolarità contributiva (art. 2 del d.l. 25 settembre 2002, n. 210 “*Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale*”, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 22 novembre 2002, n. 266): *DURC*.
- Autorità nazionale anticorruzione: *ANAC*
- Il presente capitolato speciale d'appalto – *CSA*
- Contratto Applicativo - *CA*

PARTE PRIMA - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'ACCORDO

Art. 1 - Oggetto dell'accordo

Il presente Capitolato Speciale di Appalto (CSA) costituisce parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro e fornisce le condizioni tecnico amministrative applicabili ai Contratti Applicativi.

1. L'accordo, così come definito dall'art. 59 del Codice, ha ad oggetto, nell'arco temporale di durata biennale, l'esecuzione sugli impianti elevatori - in uso c/o le sedi dell'Aulss 2 "*Marva Trevigiana*"- di lavori di riparazione, adeguamento normativo, riqualificazione ovvero di modifiche funzionali richieste dall'Azienda ULSS da eseguirsi su impianti di proprietà e in uso all'Azienda riportati nel documento "*Elenco Impianti Elevatori*", **allegato 1)** al progetto dei lavori in oggetto, costituente parte integrante del presente capitolato e la manutenzione ordinaria degli impianti elevatori, comprensiva del servizio pronto intervento. Nell'elenco allegato sono riportati l'ubicazione, le principali caratteristiche tecniche degli impianti oggetto del servizio e la loro classificazione secondo le tipologie di cui alla tabella:

Elenco impianti elevatori Distretto di Treviso	n. 63 impianti;
Elenco impianti elevatori Distretto di Pieve di Soligo	n. 65 impianti;
Elenco impianti elevatori Distretto di Asolo	n. 16 impianti;
TOTALE	n. 144 impianti.

L'Azienda si riserva di variare in aggiunta o diminuzione, prima della consegna del servizio o nel corso dell'appalto, le quantità di impianti oggetto dell'appalto. La remunerazione dei periodi parziali sarà compensata a mensilità. Il riconoscimento di una mensilità prevede che il servizio sia stato svolto per un periodo uguale o maggiore a 15gg.

2. L'accordo è costituito da un unico lotto funzionale stante la necessità di garantire in modo efficace e tempestivo la gestione delle manutenzioni straordinarie oggetto del presente affidamento individuate su base territoriale e in parte coincidenti con la sede dei Presidi Ospedalieri di Treviso; Oderzo; Conegliano e Vittorio Veneto, in parte coincidenti con le relative articolazioni distrettuali dell'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana, ovvero Distretto di Treviso nord e sud, Distretto di Pieve di Soligo e Distretto Asolo.
3. L'accordo quadro sarà concluso con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 59,

comma 3 del Codice. I contratti applicativi oggetto dell'accordo quadro saranno affidati senza avviare un nuovo confronto competitivo ai prezzi posti a base di gara, diminuiti del ribasso d'asta offerto, nel rispetto di quanto disposto e con le modalità previste dal presente Capitolato e disciplinare di gara. Non possono in nessun caso essere apportate modifiche alle condizioni fissate dall'accordo quadro.

4. I singoli interventi non sono definiti a priori, ma saranno stabiliti nel corso dell'Accordo mediante "*Contratti applicativi*", sulla base di specifiche esigenze dell'Azienda e nel il rispetto di tutte le Leggi relative agli Impianti Elevatori e di tutti gli eventuali aggiornamenti che entreranno in vigore durante l'erogazione del servizio. In particolare, il Fornitore si dovrà attenere a quanto previsto:
 - ***dalle leggi e norme che regolano l'installazione e tenuta in esercizio di ascensori e montacarichi, ovvero:***
 - la direttiva 95/16/CE del parlamento Europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativamente agli ascensori;
 - il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio);
 - ***dalle leggi e norme che regolano l'installazione e tenuta in esercizio di scale e marciapiedi mobili, ovvero:***
 - la Direttiva Europea 89/392/CEE (Direttiva Macchine) recepita in Italia con DPR n. 459/96 e ssmmii;
 - la Norma Europea EN 115, armonizzata ai fini della Direttiva Macchine, pubblicata dal CEN a Gennaio 1997 relativa a "norme di sicurezza e la installazione di scale mobili e marciapiedi mobili" e ssmmii;
 - il Decreto Ministeriale 18 settembre 1975 e ssmmii, relativo a "norme tecniche di sicurezza per la costituzione e l'esercizio delle scale mobili in servizio pubblico", cioè "destinate agli utenti di pubblici servizi di trasporto o destinate ad integrare un sistema viario pedonale su suolo pubblico" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°295 del 7.11.1975).
 - ***dalle leggi e norme che regolano l'installazione e tenuta in esercizio di impianti per il superamento delle barriere architettoniche (montascale e piattaforme elevatrici per disabili), ovvero:***
 - il DM 236/89 attuativo della legge 13/89 e ssmmii riguardante le prescrizioni di massima per quanto riguarda la sicurezza di montascale e piattaforme elevatrici;

- Norma UNI 9801:1991. Requisiti di sicurezza per sollevatori e trasportatori di tipo fisso per disabili (montascale o servoscale).
- *in materia di sicurezza degli impianti, dalla legge 18/05/1990 n. 46, e dal suo regolamento di attuazione DPR n. 447 del 06/12/1991, così come modificato ed integrato dal Decreto Ministeriale N. 37 del 22 gennaio 2008 e successive modifiche;*
- *in materia di abilitazione all'esercizio delle attività previste nel presente Capitolato Tecnico, a quanto previsto dalla Legge n. 46 del 18/05/1990 così come modificato ed integrato dal Decreto Ministeriale N. 37 del 22 gennaio 2008 e successive modifiche;*
- *in materia di Prevenzione Incendi, dal DPR 37/98 e successive modifiche.*

Si precisa inoltre che tutti gli interventi manutentivi da effettuarsi su impianti rientranti nelle previsioni di cui al D. Lgs. 37/2008 e s.m.i. devono essere eseguiti da impresa a ciò abilitata, la quale è tenuta anche a rilasciare, a cura di personale abilitato ai sensi di legge, le prescritte certificazioni di conformità, ogni qualvolta si rendano necessarie. Tutte le attività connesse ai Servizi di Manutenzione degli Impianti Elevatori dovranno essere eseguite, oltre che secondo le prescrizioni del presente Capitolato, anche secondo le buone regole dell'arte. Le attività svolte dall'appaltatore sono le attività minime previste dalla normativa e della regola dell'arte, nonché tutto quanto ritenga necessario per assicurare la corretta funzionalità dell'impianto. Il servizio di manutenzione ordinaria comprende le necessarie assistenze all'ente notificato individuato dalla stazione appaltante per l'esecuzione delle verifiche periodiche e straordinarie degli impianti elevatori ai sensi degli artt. 13 e 14 del DPR 162/99.

5. L'accordo quadro stabilisce:

- le prestazioni affidabili nel "Listino Prezzi," allegato ai documenti di gara assoggettato al ribasso offerto. Per gli articoli diversi da quelli esposti nel citato listino si farà riferimento al listino prezzi DEI Nazionale (Tipografia del Genio Civile) – *Prezzi informativi dell'edilizia: Impianti Tecnologici (edizione 2024 – I semestre)*, anch'esso da assoggettare al medesimo sconto effettuato in sede di offerta;
- Il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidati i lavori contemplati nell'elenco prezzi;
- Le prestazioni a canone per il servizio di manutenzione ordinaria;
- la durata dell'accordo.

6. Le opere, tecnicamente identificate e descritte nell'elenco prezzi (**Allegato 2**) e nel capitolato speciale - *parte tecnica*, consistono in interventi non predeterminati nel numero, ma che saranno eseguiti secondo la tempistica e le necessità dell'Amministrazione, come definite nei singoli *Contratti applicativi*.

7. Con la conclusione dell'accordo quadro l'Appaltatore si impegna ad assumere i lavori che

successivamente saranno richiesti ai sensi dell'accordo, entro il limite massimo di importo definito al successivo art. 2, nell'Elenco impianti elevatori riportati nell'elenco **Allegato 1)**.

8. Il 60% dell'importo contrattuale sarà affidato con un contratto applicativo dedicato, a seguito di richieste per riparazioni e per manutenzione correttiva e preventiva per l'intera durata contrattuale con contabilizzazione trimestrale. Il rimanente 40% dell'importo contrattuale sarà affidato con più contratti applicativi aventi ciascuno un importo che potrà variare da un minimo di euro 40.000,00 a un massimo di euro 150.000,00 contabilizzati singolarmente alla loro conclusione.
9. La conclusione dell'accordo quadro non impegna in alcun modo l'Amministrazione a ordinare lavori nei limiti definiti dallo stesso.
10. E', inoltre, piena facoltà dell'Amministrazione includere nell'accordo altri impianti elevatori, oltre quelli individuati nell'elenco allegato al presente capitolato, che nel corso dell'appalto pervenissero in uso ed escludere similmente quegli impianti che venissero dismessi.
11. Le opere dovranno essere realizzate secondo quanto specificato nella descrizione delle singole lavorazioni, nel capitolato speciale - *parte tecnica* e nella formulazione di ogni singolo Contratto applicativo, secondo le ulteriori indicazioni esecutive fornite dalla Direzione Lavori nel corso dei lavori.
12. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e delle conoscenze tecniche ed esecutive esistenti e l'appaltatore deve impiegare la massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
13. I lavori saranno ordinati ed eseguiti a misura (art. 3, comma 1, lett. e) e art. 32, commi 7 e 8 dell'Allegato I.7 d.lgs. 36/2023.
14. Durante l'esecuzione dei lavori potranno essere eseguite delle lavorazioni e delle forniture in economia, secondo quanto disposto dal presente capitolato.
15. Le procedure, gli apprestamenti, le attrezzature, le misure preventive e protettive e le prescrizioni operative in appalto sono quelle contenute nei piani di sicurezza relativi all'intervento di che trattasi, finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori per tutta la durata delle lavorazioni previste e saranno di volta in volta definiti in base ai Contratti applicativi.

Art. 2 - Ammontare e forma dell'accordo

1. Il valore massimo stimato, al netto dell'IVA, del complesso dei contratti previsti durante l'intera durata dell'accordo è di euro 932.400,00 IVA esclusa di cui euro 17.400,00 per oneri della sicurezza, oltre eventuale proroga di Euro 233.100,00. L'importo è così suddiviso:
 - a) *Importo dei lavori a misura, soggetto a ribasso: 740.000,00 €*
 - b) *Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso: 15.000,00 €*
 - c) *Importo servizio manutenzione ordinaria, soggetto a ribasso: 175.000,00 €*

d) *Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: 2.400,00 €*

e) *Importo massimo dell'accordo quadro (compresi oneri per la sicurezza): i.v.a. esclusa 932.400,00 €;*

f) *Costo stimato della manodopera: 207.200,00 € (28%)*

E' prevista un'opzione di proroga per ulteriori sei mesi per un importo, IVA esclusa ed oneri per la sicurezza inclusi, di Euro 233.100,00 di cui Euro 188.750,00 per opere ed Euro 44.350,00 per i servizi di manutenzione.

2. Il corrispettivo dei lavori sarà interamente determinato *"a misura"*, ai sensi dell'art. 3 e 32 dell'allegato I.7 del Codice dei Contratti;
3. Il corrispettivo del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elevatori sarà riconosciuto a canone trimestrale per impianto elevatore.
4. L'Amministrazione potrà commissionare all'appaltatore nel periodo di durata dell'accordo, mediante singoli contratti applicativi, le opere oggetto del presente accordo, fino alla concorrenza dell'importo massimo di accordo quadro autorizzato dall'Amministrazione.
5. Gli interventi verranno ordinati di volta in volta dalla Direzione Lavori, secondo le procedure indicate all'art. 8 del presente capitolato e verranno emessi in rapporto alle esigenze valutate dall'Amministrazione.
6. L'Amministrazione non è vincolata ad emettere contratti applicativi tali da coprire l'intero importo contrattuale. L'individuazione di un importo presunto è fatta allo scopo di:

- *fornire parametri economico-dimensionali dell'appalto;*

- *stabilire i requisiti tecnico-economici delle imprese concorrenti;*

- *determinare le procedure di gara.*

Resta convenuto tra le parti che qualora il complessivo ammontare delle lavorazioni ordinate dalla stazione appaltante non dovesse raggiungere il valore limite contrattuale, l'operatore economico aggiudicatario non potrà sollevare eccezioni di sorta, dovendosi considerare l'importo complessivo dell'accordo quadro ridotto alle sole attività ordinate durante il periodo di durata dell'accordo quadro medesimo.

7. E', inoltre, piena facoltà dell'Amministrazione includere nell'accordo altri impianti, oltre quelli individuati nell'elenco allegato al presente capitolato, che nel corso dell'appalto pervenissero in proprietà ed escludere similmente quegli impianti che venissero dismessi dal presente Accordo.
8. L'Accordo si intenderà concluso al verificarsi di uno dei seguenti casi:
 - *al raggiungimento del termine temporale contrattuale di cui al presente capitolato;*
 - *raggiungimento dell'intero importo contrattuale autorizzato.*

9. L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare la durata contrattuale per un massimo di **6 mesi (sei)** dopo la scadenza finale, se ciò risultasse necessario per provvedere ad interventi manutentivi, anche successivamente alla scadenza dello stesso. La proroga dovrà avvenire entro il limite dell'importo complessivo a base d'asta.
10. Resta inteso che il presente appalto non costituirà l'unico mezzo dell'Amministrazione al fine di eseguire opere di manutenzione sul patrimonio oggetto del contratto. L'Amministrazione si riserva la facoltà, sulla base di proprie valutazioni di opportunità tecnica e vantaggio economico, di affidare specifici interventi di manutenzione ad altre Ditte, secondo le modalità e le procedure previste dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici.

Art. 3 – Accordo quadro - Modalità di stipulazione

1. Il contratto è stipulato a misura ai sensi degli artt. 3 e 32 dell'allegato I.7 del Codice.
2. I costi della sicurezza sono quelli stimati ai sensi dell'allegato XV al d.lgs. 81/08, per l'intero importo delle lavorazioni previste nell'accordo.

I costi sono suddivisi in:

- **costi fissi ed invariabili**, per i quali non può essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità;
 - **costi variabili**, quelli stimati a misura che possono variare in aumento o diminuzione, in base alle quantità effettivamente definite in sede di contabilità.
3. Si precisa, comunque, che la misura del corrispettivo da pagare all'Appaltatore è soggetta alla liquidazione finale effettuata dal DL o collaudatore tenuto conto delle diminuzioni, aggiunte o modificazioni eventualmente apportate all'originale progetto.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili ¹

1. I lavori rientrano nella categoria **“OS4 Impianti elettromeccanici trasportatori” Classe III**.
2. Le categorie generali e specializzate di cui si compone l'opera sono le seguenti per ciascun lotto funzionale:
 - a. categoria prevalente **“OS4”, “Impianti elettromeccanici trasportatori”**, importo euro 655.000,00 di cui euro 13.013,25 di oneri per la sicurezza;²

¹ Per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro

² Categoria prevalente: la categoria di lavori, generale o specializzata, di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento

- b. **“OG10” “Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione”**, importo euro 40.000,00 di cui euro 794,70 di oneri per la sicurezza;
- c. **“OG1” “Edifici civili e industriali”**, importo euro 60.000,00 di cui euro 1.192,05 di oneri per la sicurezza;

E' ammesso il subappalto nel limite della quota massima subappaltabile per l'intero accordo quadro, a impresa in possesso di qualificazione SOA per gli importi e le categorie indicati.

Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee previste per i lavori

1. I gruppi di lavorazioni omogenee eventualmente sono indicati nella **tabella «A»**, parte integrante e sostanziale del presente capitolato.
2. Gli importi dei gruppi di lavorazioni elencate nella tabella «A» hanno carattere puramente indicativo, in quanto gli stessi dipenderanno dalle effettive esigenze manutentive.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 - Interpretazione del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di norme del presente CSA tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione: in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali; in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico; in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
2. L'interpretazione delle disposizioni del presente CSA è fatta tenendo conto delle finalità dell'appalto e dei risultati ricercati con l'attuazione dei singoli contratti applicativi; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.

Art. 7 - Documenti che fanno parte dell'accordo quadro

3. Sono parte integrante e sostanziale dell'accordo quadro, ancorché non materialmente allegati:
 - il progetto esecutivo, composto da:
 - Relazione generale e quadro economico dell'opera (**All. C**);
 - Elenco prezzi unitari (Listino Prezzi)(**All. 2**);
 - Computo metrico estimativo (**All. 3**);
 - CSA – Parte amministrativa (**All. B**)
 - CSA – Parte tecnica (**All. B**);
 - Quadro di incidenza percentuale della manodopera (**Tabella A**);
 - Schema di accordo quadro e contratto applicativo (**All. 4**);
 - Allegati vari citati nei documenti di progetto (Analisi prezzi unitari, Relazione Criteri Ambientali Minimi CAM, Informativa privacy; etc.)
 - il Piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all'articolo 100 del d.lgs. 81/08, e successive modificazioni, con i costi della sicurezza, nonché le eventuali proposte integrative al predetto piano (**All. E**);
 - il Piano operativo di sicurezza dell'appaltatore, nonché quelli delle eventuali imprese subappaltatrici di cui all'allegato XV, punto 3 del d.lgs. 81/08;
 - Disciplinare di gara (**All. A**);
 - Polizze a garanzia.

4. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare quelle richiamate nelle premesse del presente atto.

Art. 8 – Contratti applicativi (CA), prestazioni accessorie e penalità per ritardi.

1. L'Accordo quadro avrà inizio mediante apposito "*Verbale generale di consegna lavori*". Prima della redazione del verbale di consegna il RUP accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi in capo all'Appaltatore e ne comunica l'esito al Direttore Lavori. La redazione del verbale di avvio è subordinata all'esito positivo della verifica.
2. La Direzione Lavori ordinerà all'Appaltatore, a mezzo di appositi contratti applicativi, l'esecuzione dei lavori di manutenzione oggetto del presente accordo.
3. I CA, sottoscritti per preventiva accettazione dall'Appaltatore, saranno trasmessi all'Azienda secondo quanto stabilito dall'art. 18, comma 1 del Codice.
4. Gli stessi sottoscritti dal RUP saranno trasmessi all'Appaltatore, a mezzo PEC o tramite e-mail. In caso di urgenza tramite telefonata.
5. La data d'invio del CA corrisponderà alla data di stipula del CA e avrà l'efficacia di verbali di consegna, ai sensi della vigente normativa.
6. I contratti applicativi conterranno la descrizione sommaria dei lavori da eseguire, il luogo dello svolgimento, il tempo utile assegnato per la loro ultimazione, specificando gli articoli degli elenchi prezzi con cui verranno contabilizzati i lavori stessi.
7. I lavori saranno remunerati mediante l'applicazione del ribasso complessivo offerto in gara a tutte le voci dell'Elenco prezzi unitari di progetto, così come indicato al comma 3 dell'art. 1 del presente Capitolato, comprensivo della quota degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
8. I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, secondo quanto stabilito nel presente Capitolato – parte tecnica e secondo la normativa vigente.
9. Qualora risulti che le opere e le forniture non siano effettuate entro il termine indicato nel CA o secondo le regole dell'arte, la Direzione Lavori ordinerà all'appaltatore i provvedimenti atti e necessari per eliminare le irregolarità, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni diretti od indiretti che il Concedente dovesse subire per il ritardo o le irregolarità nell'esecuzione dei lavori ordinati;
10. Nessuna aggiunta o variazione nell'esecuzione dei lavori e delle forniture previste dal CA sarà ammessa o riconosciuta, se non ordinata dalla D.L.
11. Nel caso di lavori dichiarati urgenti o di modesta entità potrà essere previsto un avvio degli stessi dalla data emissione del CA da parte del DL. In tali circostanze è ammessa la segnalazione via mail o telefonica. Successivamente si procederà alla formalizzazione del

contratto applicativo secondo quanto stabilito dal comma 3. Negli altri casi, l'inizio dei lavori dovrà essere indicato nel contratto applicativo.

12. Appena ultimati gli interventi previsti in ogni contratto applicativo, l'Impresa ne darà tempestiva comunicazione scritta alla D.L. Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione di ogni singolo lavoro di manutenzione rispetto al tempo utile assegnato nel contratto applicativo, sarà applicata una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto del lavoro stesso.
13. Le penali verranno addebitate all'Impresa contemporaneamente all'emissione dei singoli certificati di pagamento con cui vengono liquidati i relativi lavori.
14. La penale verrà applicata anche in caso di ritardato inizio di quei lavori dichiarati "urgenti" dalla Direzione Lavori.
15. La penale non esclude il diritto di rivalsa verso l'Appaltatore da parte dell'Amministrazione per i danni causati dai ritardi verificatisi e per i quali l'Impresa rimane responsabile anche penalmente.
16. La Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di ordinare la sospensione dei lavori e di limitarne lo sviluppo senza che per questo l'Impresa possa avanzare pretese di indennizzi o risarcimenti, salvo il diritto allo spostamento del termine di ultimazione per un periodo di tempo pari alla durata delle sospensioni effettuate.
17. La data di ultimazione dei lavori sarà riportata sul corrispondente contratto applicativo sottoscritto dal Direttore Lavori e dall'Impresa e avrà l'efficacia di un verbale di ultimazione del lavoro.
18. Nel caso siano stati accertati ritardi e conseguentemente si debbano applicare le suddette penali, la copia del CA, comprovante l'inadempienza, sarà allegata al relativo certificato di pagamento.
19. E' facoltà della Direzione Lavori prescindere dall'emissione del contratto applicativo per interventi di modesta entità finalizzati a risolvere aspetti di dettaglio, per cui verrà emesso ordine di lavoro.
20. Nel caso sopra illustrato l'ordine verrà formulato verbalmente e concordato con l'Appaltatore.
21. I lavori effettuati ai sensi dei precedenti commi dovranno essere rendicontati dall'appaltatore a mezzo di consuntivo corredato da apposito giornale dei lavori, nel quale saranno riepilogati i singoli rapportini di lavoro e le eventuali ore in economia autorizzate dalla Direzione Lavori. Al giornale dei lavori vengono allegati i rapportini di lavoro.
22. L'appaltatore, entro il tempo indicato dalla Direzione Lavori, e comunque non oltre 30 giorni dall'ultimazione dei singoli interventi, deve presentare la documentazione relativa ai lavori stessi, completa delle dichiarazioni di conformità degli impianti ai sensi del D.M. 37/2008 ed eventuali dichiarazioni di corretta posa e dei certificati di omologazione della ditta produttrice per la fornitura e posa in opera di materiali ed elementi, ed in particolare di quelli aventi caratteristiche di resistenza al fuoco e/o di elementi necessari alla compartimentazione

antincendio (porte, pareti, vetrate, serrande tagliafuoco, intonaco, ecc.), per i quali dovranno essere forniti anche i relativi certificati di resistenza al fuoco.

23. Al termine dell'appalto, dopo sopralluogo in contraddittorio, verrà constatata la completa esecuzione di tutte le opere ordinate e verrà redatto il Certificato di Ultimazione dei Lavori nel loro complesso, nonché il Certificato di Regolare Esecuzione di tutti i lavori eseguiti e della trasmissione di tutta la documentazione finale richiesta dal DL.
24. Il DL per interventi urgenti o per esigenze derivanti dall'attività sanitaria, potrà richiedere che la programmazione dei lavori avvenga in giorni e orari diversi, senza oneri aggiuntivi per l'Azienda. Gli ordini di lavoro indicheranno la descrizione sommaria dei lavori, il luogo di svolgimento e i tempi degli interventi.
25. L'Appaltatore, ove sia ritenuto necessario dal DL, ai fini di una migliore definizione della lavorazione da eseguire o delle apparecchiature da installare, provvede alla redazione di "elaborati di cantierizzazione". Il DL potrà ordinare, ogni qualvolta ricorrano le condizioni, per interventi particolarmente complessi la redazione di detti elaborati di cantierizzazione a mezzo specifica voce contenuta nello schema di contratto applicativo o nell'ordine di lavoro.
26. Ricorrendo tale eventualità, i contratti applicativi o gli ordini di lavoro conterranno la descrizione sommaria delle lavorazioni da progettare, gli elaborati da redigere a cura dell'Appaltatore, il tempo utile assegnato per la consegna degli elaborati, il costo delle prestazioni e l'importo complessivo delle stesse calcolato secondo quanto specificato al successivo art. 13.
27. Gli elaborati di cantierizzazione oggetto di contratto applicativo dovranno essere sottoscritti dall'Appaltatore e da un tecnico abilitato ai sensi di legge e saranno sottoposti all'approvazione del Direttore Lavori e dell'Amministrazione, sentito il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; a riguardo si rinvia a quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento Regione Veneto n. 3 del 14 luglio 2006, regolamento attuativo della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 per la determinazione dei contenuti minimi dei livelli di progettazione.
28. La spesa per la prestazione resa verrà contabilizzata e pagata secondo le modalità previste per i lavori ai successivi artt. 20, 21, 25 e 26 del presente CSA.
29. L'Appaltatore provvede, a propria cura e spese, a presentare entro il tempo indicato dalla D.L. e comunque non oltre 30 giorni dalla data d'ultimazione delle lavorazioni il progetto dell'eseguito. Per progetto dell'eseguito si intendono gli elaborati corrispondenti alle opere effettivamente eseguite.
30. Il progetto dell'eseguito deve essere sottoscritto dall'Appaltatore e da un tecnico abilitato ai sensi di legge, incaricato dallo stesso Appaltatore.
31. Alla scadenza dell'accordo, dopo sopralluogo contraddittorio, verrà constatata la completa esecuzione di tutte le opere e verrà redatto il certificato di ultimazione dei lavori nel loro complesso, nonché il certificato di regolare esecuzione di tutti i lavori eseguiti durante la durata dell'accordo.

32. Le attività lavorative si dovranno svolgere normalmente entro i seguenti orari: 8:00-12:00 e 13:00-18:00. Nel periodo compreso tra le 13:00 e le 14:30, si potranno svolgere attività che non comportino rumori; a titolo indicativo, sono escluse demolizioni, tagli con smerigliatrici, forature con trivelle o trapani, chiodature, trascinamenti di materiali, ecc.
33. Il Direttore Lavori potrà ordinare ulteriori soste all'attività rumorosa fino ad un'ora per giornata lavorativa, all'interno dell'orario normale di esecuzione, qualora l'attività ospedaliera lo richiedesse.

Art. 9 - Disposizioni particolari riguardanti l'accordo - conoscenza delle condizioni e del luogo in cui saranno eseguiti i lavori

1. Con riferimento alle dichiarazioni rese in sede di gara o di presentazione dell'offerta, l'appaltatore non potrà eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore non escluse da altre norme del presente CSA.
2. È fatto divieto all'Appaltatore, e ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, di fare o autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, fatte salve quelle rientranti nell'ordinaria esecuzione dell'opera, e di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui egli sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti con l'Azienda, senza espressa autorizzazione della stessa.

Art. 10 - Fallimento dell'appaltatore

1. Il fallimento dell'appaltatore comporta lo scioglimento *ope legis* dell'accordo quadro di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.
2. In caso di fallimento dell'appaltatore l'Azienda si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, delle procedure previste dall'art. 124 del Codice

Art. 11 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio – Disciplina e buon ordine dei cantieri

1. Si rinvia a quanto stabilito dagli artt. 2 – Domicilio dell'appaltatore, 3 – Indicazione delle persone che possono riscuotere, 4 – Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore, 6 – Disciplina e buon ordine dei cantieri del Capitolato generale.
2. L'Appaltatore deve avere/istituire in sito compreso entro il raggio di 100 km dalla sede principale dei lavori, il Presidio Ospedaliero di Treviso, piazza Ospedale n. 1, una sede operativa (comprensiva di magazzino, fornito di adeguati materiali e mezzi d'opera), tale da fungere da sede operativa per le maestranze impiegate negli interventi dell'appalto.

La sede operativa deve permanere per tutta la durata dell'appalto, indipendentemente dalle prestazioni richieste dall'Azienda nell'ambito dell'appalto, pena la risoluzione del contratto.

L'Appaltatore deve comunicare eventuali variazioni della sede operativa, che comunque dovrà avere le caratteristiche sopra indicate.

Entro dieci giorni dall'aggiudicazione e prima della stipula l'Appaltatore è tenuto a comunicare l'indirizzo della sede operativa. Gli uffici effettuano una verifica sull'esistenza della sede mediante visura camerale. In alternativa, qualora la sede non sia ancora trascritta nella visura, l'Appaltatore deve fornire copia della richiesta alla locale Camera di Commercio. Gli uffici si riservano di effettuare apposito sopralluogo ai locali della sede operativa per verificare l'adeguatezza degli stessi.

Qualora nei termini sopra indicati non pervenga all'Azienda la comunicazione dell'indirizzo della sede operativa, l'azienda provvederà a revocare l'aggiudicazione dell'appalto e ad aggiudicarlo alla ditta classificatasi in posizione immediatamente successiva.

Non ci saranno locali messi a disposizione dalla S.A., quali magazzini o ufficio, per cui saranno valutati con la D.L. eventuali spazi esterni da adibire a "box-cantiere".

3. L'Appaltatore è tenuto ad affidare la direzione tecnica del cantiere a un Direttore di Cantiere, in possesso di laurea o almeno di diploma tecnico, iscritto all'albo professionale se non è alla propria stabile dipendenza e in possesso di un adeguato curriculum di Direzione di Cantiere riferito agli ultimi cinque anni, il quale rilascerà dichiarazione scritta dell'incarico ricevuto, anche e soprattutto in merito alla responsabilità per infortuni essendo in qualità di preposto, responsabile del rispetto e della piena applicazione del Piano delle misure per la sicurezza dei lavoratori sia dell'Impresa appaltatrice sia di tutte le Imprese subappaltatrici impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. L'Appaltatore è obbligato altresì a nominare un "Referente di Cantiere", con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un "rapporto di cantiere", contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti in cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia. Le funzioni di Referente di Cantiere possono essere svolte dal Direttore di Cantiere di cui al precedente comma 3.
5. Prima della stipula dell'accordo quadro o entro 5 (cinque) giorni dalla consegna dei lavori, quando questa avvenga in pendenza dell'accordo quadro, l'appaltatore dovrà trasmettere all'Azienda la nomina dei tecnici incaricati alla Direzione del cantiere, alla prevenzione degli infortuni e/o del Referente di Cantiere. Dette nomine dovranno essere accompagnate dalla dichiarazione incondizionata di accettazione dell'incarico da parte degli interessati.
6. Ogni variazione relativa al domicilio dell'Appaltatore e alla cessazione dall'incarico delle persone autorizzate a quietanzare e a riscuotere, del rappresentante dell'appaltatore e del direttore tecnico, deve essere tempestivamente notificata all'Azienda ed ogni variazione della persona deve essere accompagnata dal deposito presso l'Azienda del nuovo atto di mandato con rappresentanza.
7. Per garantire la regolarità ed il buon andamento dei lavori il RUP e/o il DL impartiscono all'Appaltatore disposizioni e istruzioni mediante ordini di servizio, in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 dell'allegato I.2 e della Sezione II dell'allegato II.14 del Codice.

Art. 12 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione, si applicano rispettivamente l'art. 4 dell'allegato II.14 del Codice e gli articoli 16 – Provvista di materiali e 17 – Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali del Capitolato generale.

Art. 13 – Elenco dei prezzi unitari – Costi della sicurezza – Computo metrico estimativo

1. I prezzi sono indicati nell'Elenco prezzi unitari del progetto; per gli articoli diversi da quelli esposti nel citato listino si farà riferimento al listino prezzi DEI Nazionale (Tipografia del Genio Civile) – Prezzi informativi dell'edilizia: Impianti Tecnologici (edizione 2024 – I semestre), (anch'esso da assoggettare al medesimo sconto).
2. I costi della sicurezza, stimati ai sensi dell'allegato XV del d.lgs. 81/08, sono contenuti nel piano di sicurezza e coordinamento e, comunque, i prezzi di elenco delle misure di sicurezza sono distinti da quelli delle lavorazioni e forniture e non sono soggetti a ribasso.
3. I lavori e le somministrazioni saranno contabilizzati e pagati ai prezzi unitari riportati nell'Elenco prezzi unitari, secondo quanto previsto nella premessa dello stesso EPU. Resta convenuto e stabilito per norma generale che nei prezzi unitari si intendono compresi tutte le spese, gli oneri e obblighi generali a carico dell'appaltatore previsti dal presente capitolato ed in particolare quelli indicati agli artt. 48 e 49.
4. I prezzi relativi alla manodopera riportati nel Prezzario regionale dei lavori pubblici 2024 sono determinati a partire dal costo elementare della manodopera, individuato nel Settore A "Manodopera", divisa per manodopera edile ed impiantistica. Detto costo è stato poi maggiorato delle seguenti voci:
 - del 15 % per spese generali;
 - del 10 % per utile d'impresa.

alle quali viene applicato il ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di gara.

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 14 – Durata dell'accordo

1. L'Accordo avrà durata di 24 mesi, pari a giorni 730 (settecentotrenta), naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna generale dei lavori.
2. Con riferimento a quanto specificato all'art. 2, comma 8 del presente capitolato l'Accordo si intenderà concluso al verificarsi in uno dei seguenti casi:
 - a. raggiungimento del termine temporale contrattuale sopra indicato;
 - b. raggiungimento dell'intero importo contrattuale autorizzato.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare l'Accordo per un massimo di **6 mesi (sei)** dopo la scadenza finale, se ciò risultasse necessario per provvedere ad interventi manutentivi anche successivamente alla scadenza dell'accordo. La proroga dovrà avvenire entro il limite dell'importo riportato all'art. 2 del presente capitolato.
4. Alla scadenza naturale dell'Accordo questo si intende decaduto anche senza formale notifica da parte dell'Azienda, salvo quanto previsto al comma precedente.
5. La data di inizio dell'Accordo decorre dalla data del verbale generale di avvio dei lavori, redatto ai sensi dell'art. 3 dell'allegato II.14, da effettuarsi non oltre quarantacinque giorni dalla data di stipulazione, previa convocazione dell'appaltatore e in contraddittorio con lo stesso, secondo le norme vigenti.
6. Fermo restando quanto previsto dall'art. 50 comma 6 del Codice (*verifica requisiti aggiudicatario*), l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni (*art. 17, commi 8 e 9 del Codice*).
7. Il Direttore Lavori provvederà a emettere il contratto applicativo dei lavori così come indicato all'art. 8 del presente Capitolato, che sarà allegato al verbale di consegna generale dei lavori.
8. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisorie. L'esecuzione di urgenza di cui al presente comma non è consentita durante il termine dilatorio, salvo che nelle procedure previste nella normativa vigente ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.
9. I lavori dovranno essere eseguiti sulla base dei CA di cui all'art. 8, emessi dalla Direzione Lavori secondo le modalità e le tempistiche previste dagli stessi ordinativi e tenuto conto del

cronoprogramma esecutivo dei lavori eventualmente richiesto dal DL ai sensi dell'art. 14, comma 2 del presente capitolato.

10. L'Appaltatore deve trasmettere all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori ed in ogni caso non oltre la redazione del verbale di consegna generale dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile, ove dovuta.
11. Alla scadenza dell'Accordo, dopo sopralluogo contraddittorio, verrà constatata la completa esecuzione di tutte le opere e verrà redatto il Certificato di ultimazione dei lavori nel loro complesso, nonché il Certificato di regolare esecuzione di tutti i lavori eseguiti durante la durata dell'accordo.
5. Nel caso di subentro di un esecutore a un altro nell'esecuzione dell'appalto, il DL redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo esecutore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrisponderci.
6. Qualora l'esecutore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme al nuovo esecutore.

Art. 15 - Sospensioni e riprese lavori - proroghe

1. Si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 121 del Codice e, in particolare, si precisa che la Direzione Lavori si riserva la facoltà di ordinare la sospensione dei lavori quando ricorrano circostanze speciali - *non prevedibili al momento della stipulazione del contratto* - che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte. Il Direttore Lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto applicativo, compilando il verbale di sospensione, che è inoltrato, entro cinque giorni, al RUP (**art. 121, comma 1 del Codice**).
2. Qualora, successivamente alla consegna dei lavori, insorgano - *per cause imprevedibili o di forza maggiore* - circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore prosegue le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale (**art. 121, comma 6 del Codice**).
3. L'Appaltatore dei lavori non può avanzare pretese di indennizzi o risarcimenti per le sospensioni dei precedenti commi, salvo il diritto allo spostamento del termine di ultimazione per un periodo di tempo pari alla durata delle sospensioni effettuate.
4. La sospensione e ripresa dei lavori è regolata dagli artt. 121 del Codice, 3 “*Consegna dei lavori*”, comma 6 e 9 e 8 “*Sospensione dei lavori*” dell'allegato II.14.
5. Ai sensi dell'art. 121, comma 8, “(...) *l'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla*

scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide, entro trenta giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il Direttore Lavori (...);

Art. 16 - Penali in caso di ritardo – Clausola penale

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 126, comma 1 del Codice, è prevista una penale per il ritardo nell'esecuzione dei singoli interventi ordinati dalla Direzione Lavori da parte dell'Appaltatore, commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del CA o delle prestazioni contrattuali.
2. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale del CA.
3. Le penali maturate complessivamente nell'ambito dell'Accordo quadro non possono superare il 10% dell'importo dell'Accordo stesso.
4. Per le modalità, le tempistiche e la contabilizzazione delle penali si fa espresso rinvio a quanto stabilito nel presente capitolato, art. 42.
5. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 2, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
 - b) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
6. La penale di cui al comma 5 del presente articolo, lettera a) è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 5 precedente, lettera b) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
7. La penale verrà applicata anche in caso di ritardato inizio di quei lavori dichiarati "urgenti" dalla Direzione Lavori.
8. Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, il Direttore Lavori fornisce altresì indicazione al RUP per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto e per le valutazioni inerenti alla risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 122, comma 4 del Codice e dell'art. 39 e segg. del presente Capitolato.
9. Le penali saranno addebitate all'Impresa contestualmente all'emissione dei singoli certificati di pagamento con cui vengono liquidati i relativi lavori.
10. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione a causa dei ritardi, fra cui, ad esempio, il danno derivante dal mancato utilizzo dell'opera di cui trattasi.

11. L'appaltatore, qualora abbia fondato motivo di ritenere che il ritardo sia dovuto per causa al medesimo non imputabile, può avanzare formale e motivata richiesta per la disapplicazione totale o parziale della penale; su tale istanza si pronuncerà l'Amministrazione su proposta del RUP, sentito il Direttore Lavori.
12. Sarà comunque facoltà dell'Amministrazione, in caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori previsti nei CA procedere d'ufficio al completamento di opere o impianti in danno dell'Appaltatore inadempiente.
13. Per il Servizio di Manutenzione Elevatori il Fornitore contraente – ove il ritardo non sia imputabile al Punto Ordinante ovvero a forza maggiore o caso fortuito - è tenuto a corrispondere al Punto Ordinante le seguenti penali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno:
 - a) in caso di rilevazione di non conformità di cui al Capitolato Tecnico, è dovuta una penale in ragione di 30,00 euro per ogni singola non conformità riscontrata in ciascuna unità di controllo;
 - b) in caso di mancato rispetto dei giorni e degli orari stabiliti per la reperibilità di cui al Capitolato Tecnico è dovuta una penale pari a 100,00 euro per ogni inadempienza accertata;
 - c) in caso di mancato rispetto dei tempi di intervento nei casi di richieste in emergenza è dovuta una **penale pari a 200 € per ogni 15 minuti di ritardo** rispetto a quanto previsto nel presente documento;
 - d) in caso di mancato utilizzo da parte del personale del Fornitore Contraente della divisa di lavoro e/o della targhetta di riconoscimento è dovuta una **penale pari a 50,00 euro per ogni inadempienza accertata**;

Costituiscono ulteriori ipotesi di applicazione delle penali il/la:

- a) mancato rispetto del Tempo di consegna rispetto alla data definita per l'avvio dell'erogazione del servizio come indicato nel Capitolato Tecnico;
- b) mancata presentazione e consegna entro i termini previsti nel Capitolato tecnico del Programma Operativo delle Attività;
- b) mancato rispetto delle attività indicate nel Programma Operativo delle Attività di cui al Capitolato Tecnico;
- d) mancata presentazione entro i tempi previsti del rendiconto mensile delle attività svolte;
- e) mancato rispetto dei tempi di intervento di cui al Capitolato Tecnico.

Al ricorrere di tali ipotesi - *non imputabili al Punto Ordinante ovvero a forza maggiore o caso fortuito* – il Fornitore contraente, per ogni giorno o nell'ipotesi di cui sub. e) ora di ritardo, è tenuto a corrispondere al Punto Ordinante una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) dell'importo di contratto.

14. In caso di ultimazione anticipata dei lavori non è previsto alcun premio di accelerazione.

Art. 17 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1. Le lavorazioni di cui al presente appalto, in quanto non determinabili a priori, non sono pianificabili in un unico cronoprogramma.
2. Il DL potrà richiedere, per singoli interventi di entità rilevante o per un insieme omogeneo e coordinato di interventi, un programma esecutivo dei lavori.
3. Tale programma dovrà:
 - a. essere consegnato entro sette giorni naturali e consecutivi dalla data di richiesta di intervento;
 - b. presentare riepiloghi settimanali di produzione, personale impiegato e lavorazioni eseguite;
 - c. consentire la verifica in corso d'opera del regolare svolgimento dell'intervento specifico e del rispetto delle relative scadenze;
 - d. essere utilizzato dalla Direzione Lavori al fine di coordinare le attività delle strutture/unità operative socio-sanitarie con le lavorazioni ordinate;
 - e. essere sottoposto alla Direzione Lavori per il controllo della sua attendibilità e per la relativa approvazione.
4. Qualora l'Appaltatore non provveda a presentare il programma esecutivo entro il termine assegnato, il DL, al fine della verifica del rispetto dei termini contrattuali, farà riferimento ad un andamento lineare dei lavori, assegnando comunque, con apposito ordine di servizio, un termine all'Appaltatore ed informando nel contempo il RUP.
5. Nella redazione del programma l'Appaltatore dovrà tener conto:
 - a. delle condizioni di accesso al cantiere;
 - b. delle eventuali difficoltà di esecuzione dei lavori, in relazione alla specificità dell'intervento.
6. Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'Appaltatore, il programma viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza stabilita, tenendo conto di quanto specificato al comma 8.
7. Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell'Appaltatore e che non comportino modifica alle scadenze, devono essere approvate dal Direttore Lavori con verbale redatto in contraddittorio, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità.
8. Il DL potrà richiedere all'Appaltatore, senza alcun compenso aggiuntivo, modifiche al programma dei lavori, al fine di coordinare le lavorazioni ai tempi di rilascio di eventuali

provvedimenti autorizzativi di Enti interessati dall'intervento, ovvero ad eventuali necessità o richieste emerse durante l'esecuzione legate all'erogazione dei servizi socio-sanitari dell'Amministrazione.

Art. 18 – Inderogabilità dei termini d'esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento a prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore previsti dal presente CSA;
 - f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - h) le sospensioni disposte dall'Azienda, dal DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere.
2. Non costituiscono, altresì, motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese o fornitori, tecnici o altri estranei all'accordo quadro o titolari di rapporti contrattuali con l'Azienda, se l'appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato all'Azienda il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

Art. 18b - Servizio di manutenzione ordinaria

Il servizio si articola in visite periodiche mensili, nelle quali dovranno essere svolte dall'appaltatore le attività minime previste dalla normativa e della regola dell'arte, nonché tutto quanto ritenga necessario per assicurare la corretta funzionalità dell'impianto.

Il servizio di manutenzione ordinaria comprende le necessarie assistenze all'ente notificato individuato dalla stazione appaltante per l'esecuzione delle verifiche periodiche e straordinarie degli impianti elevatori ai sensi degli artt 13 e 14 del DPR 162/99.

Fatto salvo quanto sopra, le attività minime richieste, in funzione delle tipologia dell'impianto elevatore sono le seguenti:

MANUTENZIONE ASCENSORI		
Attività		Frequenza
Locale macchina	Pulizia del locale macchina	Mensile
	Verifica buono stato conservativo e funzionamento sistema di illuminazione del locale macchina	Mensile
Argano	Lubrificazione bronzine, supporto e riduttore argano e controllo apertura e chiusura freno	Mensile
	Verifica del gioco vite corona dell'argano	Semestrale
	Verifica pulizia e stato d'uso delle gole della puleggia di frizione dell'argano	Bimestrale
	Verifica dello stato di conservazione delle funi di trazione dell'argano e della loro complanarità, delle catene di compensazione e dei loro attacchi	Mensile
	Verifica pulizia e stato d'uso delle gole della puleggia di deviazione dell'argano e del locale pulegge di rinvio	Mensile
Centralina oleodinamica	Verifica del livello olio serbatoio e della tenuta delle guarnizioni della centralina oleodinamica	Mensile
	Verifica del dispositivo di ripescaggio della centralina oleodinamica	Mensile
	Verifica tensione di alimentazione motore elettrico centralina oleodinamica	Mensile
	Verifica pressione statica centralina oleodinamica ai piani estremi	Mensile
	Verifica valvola di blocco centralina oleodinamica	Mensile
	Taratura valvola sovrappressione centralina oleodinamica	Mensile
	Verifica valori di pressione e di corrente centralina oleodinamica con cabina in movimento	Mensile
Quadro di manovra	Verifica dello stato di usura dei contatti, del dispositivo di emergenza, dell'isolamento dell'impianto elettrico e dell'efficienza dei collegamenti di terra del quadro di manovra	Mensile
	Verifica fissaggio regolamentare quadro di manovra	Mensile
	Controllo visivo dei dispositivi di comando del quadro di manovra (assenza di vibrazioni, rumori, sovratemperature, archi elettrici anomali...), verifica del sezionatore di emergenza del quadro, del funzionamento del selettore piani e del funzionamento del gruppo pilota di coordinamento per impianti multipli	Semestrale

Vano corsa e cabina	Ingrassaggio e verifica dello stato di conservazione della fune del limitatore	Mensile
	Verifica delle guide della cabina e del contrappeso	Mensile
	Verifica della tensione delle funi del vano e tetto cabina	Bimestrale
	Verifica posizione regolamentare stop in fossa	Bimestrale
	Prova contatto elettrico apparecchi di sicurezza	Bimestrale
	Verifica funzionalità extracorsa inferiore	Bimestrale
	Verifica cablaggio elettrico tetto cabina	Mensile
	Verifica funzionamento illuminazione vano	Mensile
	Verifica dei tiranti, della tensione delle funi e dei pattini di scorrimento del contrappeso	Bimestrale
	Verifica della tenuta della guarnizione cilindro e pistone, verifica dei tiranti delle funi e dei pattini di scorrimento dell'arcata e cabina	Mensile
	Verifica allineamento guide arcata e cabina	Mensile
	Verifica dell'operatore automatico e scorrevole	Mensile
	Verifica dei contatti elettrici e del serraggio delle serrature	Semestrale
	Verifica del funzionamento delle porte semiautomatiche (o manuali) e delle spie di segnalazione porte dei piani	Mensile
	Verifica presenza fotocellula ad altezza opportuna nelle porte dei piani	Mensile
	Verifica funzionamento fotocellula porte dei piani	Mensile
	Verifica dell'allarme, del sistema citofonico, del funzionamento ALT/STOP, del funzionamento dell'illuminazione, del funzionamento delle spie di segnalazione nella cabina	Mensile
	Verifica funzionalità interruttore di scambio cabina	Mensile
Fossa	Verifica dello stato di conservazione della fune tenditrice e del limitatore di velocità della fossa e verifica del contenitore di recupero olio della fossa	Mensile
	Verifica tiranti filoni contrappeso fossa	Semestrale
	Verifica tiranti funi oleodinamici fossa	Bimestrale
Dispositivi di sicurezza	Verifica accurata di tutti i dispositivi di sicurezza (extra-corsa, paracadute, limitatore di velocità..)	Semestrale
Documentazione di legge	Annotazione dei risultati delle verifiche sul libretto di esercizio	Semestrale
	Esame completo di tutta l'installazione con compilazione di un rapporto di sintesi	Annuale

MANUTENZIONE MONTACARICHI		
Attività		Frequenza
Locale macchina	Pulizia del locale macchina	Mensile
	Verifica buono stato conservativo e funzionamento sistema di illuminazione del locale macchina	Mensile
Argano	Lubrificazione bronzine, supporto e riduttore argano e controllo apertura e chiusura freno	Mensile
	Verifica del gioco vite corona dell'argano	Semestrale
	Verifica pulizia e stato d'uso delle gole della puleggia di frizione dell'argano	Bimestrale
	Verifica dello stato di conservazione delle funi di trazione dell'argano e della loro complanarità, delle catene di compensazione e dei loro attacchi	Mensile
	Verifica pulizia e stato d'uso delle gole della puleggia di deviazione dell'argano e del locale pulegge di rinvio	Mensile

Centralina oleodinamica	Verifica del livello olio serbatoio e della tenuta delle guarnizioni della centralina oleodinamica	Mensile
	Verifica del dispositivo di ripescaggio della centralina oleodinamica	Mensile
	Verifica tensione di alimentazione motore elettrico centralina oleodinamica	Mensile
	Verifica pressione statica centralina oleodinamica ai piani estremi	Mensile
	Verifica valvola di blocco centralina oleodinamica	Mensile
	Taratura valvola sovrappressione centralina oleodinamica	Mensile
	Verifica valori di pressione e di corrente centralina oleodinamica con cabina in movimento	Mensile
Quadro di manovra	Verifica dello stato di usura dei contatti, del dispositivo di emergenza, dell'isolamento dell'impianto elettrico e dell'efficienza dei collegamenti di terra del quadro di manovra	Mensile
	Verifica fissaggio regolamentare quadro di manovra	Mensile
	Controllo visivo dei dispositivi di comando del quadro di manovra (assenza di vibrazioni, rumori, sovratemperature, archi elettrici anomali...), verifica del sezionatore di emergenza del quadro, del funzionamento del selettore piani e del funzionamento del gruppo pilota di coordinamento per impianti multipli	Semestrale
Vano corsa e cabina	Ingrassaggio e verifica dello stato di conservazione della fune del limitatore	Mensile
	Verifica delle guide della cabina e del contrappeso	Mensile
	Verifica della tensione delle funi del vano e tetto cabina	Bimestrale
	Verifica posizione regolamentare stop in fossa	Bimestrale
	Prova contatto elettrico apparecchi di sicurezza	Bimestrale
	Verifica funzionalità extracorsa inferiore	Bimestrale
	Verifica cablaggio elettrico tetto cabina	Mensile
	Verifica funzionamento illuminazione vano	Mensile
	Verifica dei tiranti, della tensione delle funi e dei pattini di scorrimento del contrappeso	Bimestrale
	Verifica della tenuta della guarnizione cilindro e pistone, verifica dei tiranti delle funi e dei pattini di scorrimento dell'arcata e cabina	Mensile
	Verifica allineamento guide arcata e cabina	Mensile
	Verifica dell'operatore automatico e scorrevole	Mensile
	Verifica dei contatti elettrici e del serraggio delle serrature	Semestrale
	Verifica del funzionamento delle porte semiautomatiche (o manuali) e delle spie di segnalazione porte dei piani	Mensile
	Verifica presenza fotocellula ad altezza opportuna nelle porte dei piani	Mensile
	Verifica funzionamento fotocellula porte dei piani	Mensile
	Verifica dell'allarme, del sistema citofonico, del funzionamento ALT/STOP, del funzionamento dell'illuminazione, del funzionamento delle spie di segnalazione nella cabina	Mensile
	Verifica funzionalità interruttore di scambio cabina	Mensile
Fossa	Verifica dello stato di conservazione della fune tenditrice e del limitatore di velocità della fossa e verifica del contenitore di recupero olio della fossa	Mensile
	Verifica tiranti filoni contrappeso fossa	Semestrale
	Verifica tiranti funi oleodinamici fossa	Bimestrale

Dispositivi di sicurezza	Verifica accurata di tutti i dispositivi di sicurezza (extra- corsa, paracadute, limitatore di velocità..)	Semestrale
Documentazione di legge	Annotazione dei risultati delle verifiche sul libretto di esercizio	Semestrale
	Esame completo di tutta l'installazione con compilazione di un rapporto di sintesi	Annuale

MANUTENZIONE MONTASCALE PER DISABILI		
Attività		Frequenza
Pedana/Sedile	Controllo allineamento e movimento della pedana/sedile	Semestrale
Guida di scorrimento	Pulizia e lubrificazione guida di scorrimento	Semestrale
	Verifica controllo corretto funzionamento guida di scorrimento	Semestrale
Attacchi e corrimano	Pulizia e lubrificazione attacchi al pavimento ed eventuali corrimano	Semestrale
	Verifica controllo corretto funzionamento attacchi al pavimento ed eventuali corrimano	Semestrale
Sensori e/o contatti di fine corsa	Pulizia e lubrificazione sensori e/o contatti di fine corsa	Semestrale
	Verifica controllo corretto funzionamento sensori e/o contatti di fine corsa	Semestrale
Altri dispositivi	Verifica funzionamento eventuale telecomando	Semestrale
	Prova dei dispositivi di sicurezza	Semestrale

MANUTENZIONE PIATTAFORME ELEVATRICI PER DISABILI		
Attività		Frequenza
Pantografo di sollevamento	Pulizia e lubrificazione pantografo di sollevamento e relative parti elementari	Semestrale
	Verifica controllo corretto funzionamento pantografo di sollevamento e relative parti elementari	Bimestrale
Guide di scorrimento	Pulizia e lubrificazione guide di scorrimento	Semestrale
	Verifica controllo corretto funzionamento guide di scorrimento	Bimestrale
Dispositivi di azionamento	Pulizia e lubrificazione pistone idraulico, cremagliere e/o vite senza fine	Semestrale
	Verifica controllo corretto funzionamento pistone idraulico, cremagliere e/o vite senza fine	Bimestrale
	Pulizia e lubrificazione centralina oleodinamica e/o gruppo motore elettrico	Semestrale
	Verifica controllo corretto funzionamento centralina oleodinamica e/o gruppo motore elettrico	Bimestrale
Altri controlli	Controllo livello e viscosità dell'olio del serbatoio ed eventuale rabbocco	Bimestrale
	Controllo di eventuali trafilature di olio sul pistone e sulle tubazioni di raccordo	Bimestrale
	Controllo funzionale con eventuale ripristino del quadro di manovra	Bimestrale
	Controllo funzionale con eventuale ripristino botoniera di comando e pulsante di emergenza	Bimestrale
	Controllo funzionale con eventuale ripristino dei contatti di fine corsa	Bimestrale

Ad integrazione delle attività manutentive sopra descritte dovranno essere svolte le seguenti:

- Pulizie della fossa e del vano corsa, compresi: staffaggi, sostegni, apparecchiature di movimentazione delle porte esterne, tetto di cabina, operatori porte – semestrale;
- Pulizia della porta interna, in esterno alla cabine – mensile;
- Pulizia delle barriere a raggi infrarossi di sicurezza porte o delle fotocellule – mensile;
- Pulizia delle guide di scorrimento porte – mensile.

Il servizio di manutenzione ordinaria è remunerato a canone trimestrale, sulla base valore posto a base d'asta assoggettato al ribasso offerto.

a) Attività di ripristino in sede di verifica o su segnalazione

Si tratta di tutte le attività di ripristino del regolare funzionamento degli impianti svolte nell'ambito delle periodiche visite di verifica ovvero a seguito di segnalazione.

In caso di irregolarità nel funzionamento dell'impianto, il Fornitore è tenuto ad eliminare le anomalie riscontrate, provvedendo alla riparazione e/o sostituzione delle parti non funzionanti o logorate. La remunerazione delle attività eseguite di ripristino dell'impianto varia a seconda che le anomalie siano riscontrate:

- a) durante le attività periodiche del Fornitore;
- b) tramite avviso dell'Amministrazione, entro le seguenti soglie:
 - 20 segnalazioni di ciascun mese (impianti area Distretto Treviso);
 - 20 segnalazioni di ciascun mese (impianti area Distretto Pieve di Soligo);
 - 10 segnalazioni di ciascun mese (impianti area Distretto di Asolo);
- c) tramite avviso dell'Amministrazione, oltre le soglie di cui al punto b).

Sia per le anomalie riscontrate nel caso a), sia per quelle riscontrate nel caso b) è prevista l'applicazione di una franchigia di 500 euro al costo delle attività compiute. In altri termini, le attività il cui onere sia inferiore alla franchigia gravano integralmente sul Fornitore, mentre nel caso in cui l'onere sia superiore alla franchigia, è prevista una retribuzione del Fornitore pari alla differenza tra il costo delle attività eseguite e la franchigia.

Nei due casi su esposti, tuttavia, differiscono le modalità di remunerazione del costo della manodopera.

In particolare, per le attività di ripristino del regolare funzionamento dell'impianto eseguite nel caso a), il costo della manodopera è compreso nel canone e quindi si applica la franchigia esclusivamente al costo dei materiali di ricambio utilizzati nelle sostituzioni e/o riparazioni delle parti non funzionanti o logorate.

Sono, inoltre, a carico del Fornitore tutti gli oneri relativi alla ricerca e alla analisi delle anomalie riscontrabili durante lo svolgimento delle visite periodiche.

Per converso, per le attività di ripristino del regolare funzionamento dell'impianto eseguite nel caso b) si applica la franchigia al costo complessivo dell'intervento (manodopera e materiali).

Per le attività di ripristino nel caso c), invece, non è prevista l'applicazione di alcuna franchigia.

È onere del Fornitore garantire che i materiali di ricambio, utilizzati a seguito delle anomalie riscontrate, siano conformi a quelli originariamente impiegati e comunque delle medesime

caratteristiche tra le marche presenti sul mercato. Non è assolutamente ammesso l'impiego di materiale di recupero. Il Fornitore dovrà trovarsi sempre provvisto di scorte di materiali, sia di consumo (olio, grasso, bulloneria, ecc.) sia di ricambio, necessari ad assicurare la continuità del servizio.

Gli interventi prescritti dall'ente notificato, gli interventi di adeguamento normativo, gli interventi di riqualificazione o di modifiche funzionali richieste dall'Azienda non sono soggetti a franchigia e vengono remunerati per intero.

b) Fogli di lavoro

Per ogni intervento eseguito relativo al Servizio di Manutenzione Ordinaria ovvero ai Lavori accessori, l'appaltatore dovrà predisporre un foglio di lavoro in cui riporterà almeno la data e l'ora di inizio intervento, il luogo, la durata, una breve descrizione dei lavori eseguiti, l'eventuale elenco dei materiali sostituiti che dovrà essere firmato dal tecnico esecutore e controfirmato dal personale dell'Azienda ULSS. Una copia di tale foglio deve essere trasmessa al Servizio Tecnico dell'Azienda entro la giornata lavorativa successiva all'intervento anche per mezzo posta elettronica.

In quest'ultimo caso, la email ovvero un suo allegato dovrà riportare tutti i contenuti sopra descritti. Inoltre l'oggetto della email dovrà riepilogare chiaramente l'impianto, la tipologia di intervento (programmata o riparazione) e la data della segnalazione.

c) Tempo di ripristino degli impianti e tempo di esecuzione dei lavori

L'Appaltatore dovrà provvedere al ripristino degli impianti nel più breve tempo possibile in relazione dalla segnalazione del guasto, fatto salvo la necessità di approvvigionare specifici materiali.

Il tempo per l'esecuzione di lavori programmabili relativi a prescrizioni dell'ente notificato o altri adeguamenti, verrà impartito contestualmente all'ordine di esecuzione, sottoscritto per accettazione dall'appaltatore. Il mancato rispetto del suddetto termine comporterà, per ciascun ordine, l'applicazione delle specifiche penali.

E' onere dell'appaltatore predisporre un rendiconto trimestrale, da consegnare entro i primi 15gg del mese successivo, che riepiloghi per ciascun impianto:

- il numero di segnalazioni di ciascun mese trascorso e complessivo dell'appalto;
- il numero di giorni di fermo macchina di ciascun mese trascorso e complessivo dell'appalto.

d) Reperibilità e pronto intervento

Il Fornitore dovrà garantire, per tutta la durata del contratto, la propria reperibilità nei giorni feriali e festivi, 24h su 24 mettendo a disposizione del Soggetto Aggiudicatore un numero di telefono unico a cui far pervenire le segnalazioni di eventuali anomalie tecniche.

A seguito di tali segnalazioni il Fornitore dovrà intervenire con personale specializzato nel rispetto dei seguenti tempi di intervento:

intervento ordinario: 2 ore

intervento in emergenza: nel minor tempo possibile e comunque entro 30 min.

Per interventi in emergenza sono da intendersi:

- Blocco dell'impianto elevatore con persone all'interno;
- Guasti agli impianti che compromettono, per l'assenza di impianti alternativi, le movimentazioni di cose e persone necessarie allo svolgimento delle attività sanitarie o di supporto.

Il tempo di intervento sarà calcolato come tempo intercorrente fra la ricezione della segnalazione e l'inizio del sopralluogo.

I tempi di intervento dovranno essere rispettati anche nel caso di guasti contemporanei fino a n.2 impianti per ciascun Distretto.

Il mancato rispetto dei tempi di intervento determinerà l'applicazione delle specifiche penali di cui al presente documento.

Al fine di verificare l'effettiva pronta disponibilità dell'appaltatore, l'Azienda si riserva di effettuare nel corso dell'appalto n. 3 chiamate di emergenza di test. Durante il contatto telefonico sarà precisato che si tratta di un "test emergenza ascensore bloccato con persone all'interno". I test non saranno conteggiati nelle segnalazioni in franchigia e tutti gli oneri per l'uscita del personale saranno a carico dell'appaltatore.

Il mancato rispetto dei tempi di intervento nelle chiamate di emergenza test determinerà l'applicazione delle penali di cui alle Condizioni Generali di Contratto.

Si precisa che, sebbene l'Azienda ULSS 2 sia dotata presso alcuni siti di personale in grado di svolgere manovre manuali sugli impianti elevatori, l'appaltatore è comunque tenuto al rispetto dei tempi di intervento qualora riceva la segnalazione del guasto.

Nel caso in cui l'appaltatore, dopo il ricevimento della segnalazione per qualsiasi motivo non fosse in grado di rispettare le tempistiche di emergenza, è tenuto a comunicarlo ai numeri telefonici che saranno indicati dal Direttore di Esecutore del Contratto al fine di consentire l'eventuale attivazione di altre risorse.

Nei limiti delle soglie già espresse nel paragrafo relativo ai lavori di manutenzione ordinaria, il diritto di chiamata è da ritenersi ricompreso nel canone e non sarà riconosciuto al Fornitore alcun compenso.

Con riferimento a ciascun Distretto dell'Azienda, per ognuna delle ulteriori segnalazioni di ciascun mese sarà riconosciuto al Fornitore un diritto di chiamata pari a 50,00 (Cinquanta/00) Euro, scontato applicando la percentuale di ribasso sui listini offerto per i lavori accessori.

Fermo restando l'onere del Fornitore ad intervenire per qualunque segnalazione pervenuta, qualora la rimozione della criticità riscontrata richiedesse tempi di risoluzione non compatibili con la disponibilità del Soggetto Aggiudicatore, il Fornitore sarà tenuto ad adottare soluzioni anche solo provvisorie, pianificando con il Soggetto Aggiudicatore stesso la data in cui effettuare le attività necessarie alla completa risoluzione dell'anomalia.

e) Combinatori telefonici

Alcuni impianti elevatori sono dotati di combinatori telefonici.

Nella seguente tabella si riepilogano le quantità indicate negli elenchi impianti elevatori allegati:

Distretto	Combinatori su rete fissa	Combinatori su rete mobile	Senza combinatore	Totale
Treviso	22	34	7	63
Pieve di Soligo	65	-	-	65
Asolo	16	-	-	16
TOTALE ULSS	100	34	7	144

L'appaltatore, nella prima settimana di servizio dovrà provvedere alla riprogrammazione di tali combinatori ovvero ad installare nel medesimo termine temporale altri combinatori forniti in comodato, per tutta la durata dell'appalto, più una settimana necessaria a consentire il montaggio di un nuovo combinatore da parte del nuovo assuntore del servizio.

Gli oneri per tali prestazioni, compreso il comodato dei combinatori, sono da ritenersi ricompresi nei canoni del servizio.

Per gli impianti dotati di combinatore telefonico su rete mobile (vedi Elenco impianti elevatori allegato) è onere dell'appaltatore la fornitura di scheda sim abilitata e del relativo traffico telefonico.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 19 – Anticipazione del prezzo

1. Si rinvia a quanto previsto dall'art. 125 del Codice “*Anticipazione, modalità e termini di pagamento del corrispettivo*” specificando che l'anticipazione sarà riconosciuta sull'importo del singolo contratto applicativo.
2. L'importo dell'anticipazione del prezzo è pari al 20 per cento del contratto applicativo per il quale si chiede l'anticipazione, da corrispondere all'Appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza (*art. 17, commi 8 e 9 del presente Codice*).
3. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione, come previsto all'art. 125, comma 1. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106 e 117. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti;
4. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 20 - Pagamenti in acconto

1. Il Direttore Lavori, emetterà gli atti contabili in relazione ad ogni singolo CA in base alla contabilità dei lavori. L'importo è da intendersi al netto di ribasso e comprensivo della relativa quota di oneri della sicurezza nella misura effettivamente eseguita, sulla base della valutazione del Direttore Lavori e del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
2. Il Direttore Lavori, in base alla contabilità dei lavori in corso, redatta in contraddittorio con il rappresentante dell'Appaltatore, provvederà alla redazione di stati d'avanzamento così come indicati all'art. 1, comma 8, a decorrere dalla data di consegna dei lavori. Tali acconti verranno emessi qualora l'entità e l'ammontare dei lavori eseguiti nell'arco del periodo indicato superino euro 70.000,00, al netto di IVA e altre imposte.
3. Una volta ultimati i lavori di ogni singolo contratto applicativo sarà redatta la contabilità ed emesso il relativo SAL finale del CA.
4. Verranno ammessi in contabilità unicamente gli interventi interamente e correttamente eseguiti a regola d'arte.

5. Come previsto dall'art. 11 del Codice, a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza, sicurezza e salute dei lavoratori e, in particolare, delle disposizioni succitate, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da utilizzarsi da parte dell'Amministrazione per il pagamento di quanto fosse dovuto per inadempienze dell'appaltatore, accertate dagli enti competenti, che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge; tali ritenute sono svincolate, nulla ostando da parte degli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa Edile, in sede di liquidazione del conto finale. Per la Stazione Appaltante il contratto di riferimento è il CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative (F012);
6. I contratti applicativi sono soggetti a verifica finale mediante emissione del certificato di regolare esecuzione al fine di certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali. Il certificato di regolare esecuzione contiene almeno gli elementi elencati all'art. 28, comma 2 dell'allegato II.14 del Codice.
7. Ogni tre mesi e comunque al raggiungimento dell'importo così come indicato al comma 8 dell'articolo 2, il Direttore Lavori redige la relativa contabilità ed emette il certificato di regolare esecuzione. Tale certificato è immediatamente trasmesso al RUP che ne prende atto e ne conferma la completezza.
8. A seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione si procede ai sensi dell'art. 27 *“Pagamento della rata di saldo e svincolo della cauzione”* del Codice.
9. Il pagamento del saldo dei singoli contratti applicativi è subordinato all'acquisizione da parte dell'Amministrazione del DURC dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori/cottimisti. Si rinvia, al riguardo, a quanto disposto dall'art. 55 del presente Capitolato.
10. Qualora vi siano accertate inadempienze contributive e retributive da parte dei soggetti impiegati nell'esecuzione del presente accordo, l'Amministrazione provvederà conformemente a quanto stabilito dalla normativa vigente, ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva prevista al successivo art. 28.
11. Il termine per l'emissione del certificato di pagamento viene stabilito in **trenta (30) giorni** a decorrere dalla data di maturazione dello stato di avanzamento lavori, conformemente a quanto previsto dall'art. 125 del Codice.
12. L'Azienda provvede al pagamento entro 60 giorni dalla data di rilascio del certificato di pagamento oppure dalla data di ricezione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento qualora successiva alla data di rilascio del certificato di pagamento, mediante emissione dell'apposito mandato.

Art. 21 - Pagamenti a saldo

1. Gli interventi di manutenzione saranno contabilizzati ad avvenuta ultimazione e come opere compiute, sulla base delle relative voci dell'elenco prezzi posto a base di gara, applicando alle

stesse lo sconto offerto dall'Appaltatore come indicato nel disciplinare di gara cui si rinvia. Vista la natura dell'Accordo e la molteplicità degli interventi che potranno essere richiesti, la verifica in contraddittorio con l'Appaltatore avverrà, oltre che sulla base di sopralluoghi congiunti, anche mediante confronto documentale. Si rimanda al Capitolato per la descrizione dettagliata delle operazioni di contabilizzazione degli interventi.

2. Il conto finale dei lavori e la relativa relazione sono redatti dal Direttore Lavori entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con il certificato di ultimazione dei lavori di cui al CAPO 11 – “DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE”, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
3. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.
4. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'art. 54, comma 5 del presente Capitolato, nulla ostando, è pagata entro i successivi 60 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero di regolare esecuzione, previa presentazione della corrispondente garanzia fideiussoria di cui all'art. 117 del Codice, nelle modalità previste dall'art. 106 dello stesso Codice, secondo lo schema di polizza tipo 1.4 di cui al D.M. 193/2022, adeguandolo ai nuovi riferimenti normativi attualmente vigenti.
5. Il pagamento della rata a saldo è subordinato:
 - a. all'acquisizione da parte dell'Amministrazione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori/cottimisti; si rinvia a riguardo a quanto disposto dall'art. 58 del presente Capitolato;
 - b. all'acquisizione delle fatture quietanzate dei subappaltatori relative al saldo di tutte le prestazioni eseguite dagli stessi;
 - c. al fine del contrasto al fenomeno del lavoro sommerso irregolare il DURC è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato (art. 119, comma 14 del Codice).

Art. 22 – Ritardi nell'emissione del certificato di pagamento, nel pagamento delle rate di acconto e di saldo

1. Qualora il pagamento delle rate di acconto non sia effettuato entro i termini di cui al precedente art. 20, per causa imputabile all'Amministrazione, spettano all'Appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori.
2. Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito all'art. 21 per causa imputabile all'Amministrazione, sulle somme dovute spettano all'Appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso.

3. Gli interessi legali e di mora, così come determinati ai sensi del comma precedente, sono comprensivi del maggior danno subito dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 1224 del codice civile. L'Appaltatore non potrà vantare alcuna ulteriore pretesa per aver subito un danno maggiore rispetto agli interessi liquidati.
4. In caso di ritardo nei pagamenti delle rate in acconto e saldo non trova applicazione quanto disposto dall'art. 1194 del codice civile, ovvero il pagamento fatto in conto capitale ed interessi sarà imputato prima al capitale.

Il pagamento dei **canoni di manutenzione ordinaria** avverrà trimestralmente, detraendo proporzionalmente l'eventuale anticipazione già riconosciuta.

Art. 23 - Revisione prezzi e adeguamenti prezzi

1. Si applicherà quanto previsto dall'art. 60 comma 3 del d. lgs. 36/2023.
2. Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e che operano nella misura del (80) per cento della variazione stessa in relazione alle prestazioni da eseguire.
3. Non si applicherà il comma 1 dell'art. 1664 del codice civile.

Art. 24 - Cessione dell'accordo quadro e cessione dei crediti – Cessione di azienda e atti di trasformazione

1. E' vietata la cessione dell'accordo quadro sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti derivanti dall'accordo quadro, ai sensi dell'articolo 120, comma 12 del Codice. Essa non sarà efficace per le somme dovute ai subappaltatori/subaffidatari ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 40 del presente CSA che verranno corrisposte direttamente ai subappaltatori/subaffidatari nei limiti dei contratti di subappalto autorizzati, né per le somme dovute agli enti previdenziali ed assicurativi in caso di irregolarità del DURC, nonché per il pagamento delle retribuzioni all'art. 58, comma 3 del presente CSA.
3. Con riguardo alle cessioni di azienda e agli atti di trasformazione fusione e scissione dell'Appaltatore si rinvia a quanto disposto dal Codice.

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 25 - Lavori a misura

1. La tenuta dei documenti contabili avverrà in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente;
2. Fatta salva l'eventuale applicazione della franchigia, gli oneri (manodopera e materiali) relativi ai lavori di manutenzione straordinaria, saranno remunerati in base al ribasso offerto dall'Appaltatore sul "Elenco Prezzi Unitari," allegato ai documenti di gara e per gli articoli non previsti si farà riferimento al listino prezzi DEI Nazionale (Tipografia del Genio Civile) – Prezzi informativi dell'edilizia: Impianti Tecnologici (edizione 2024 – I semestre), anch'esso da assoggettare al medesimo sconto.
3. In mancanza di singole voci, saranno determinati nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono desunti secondo quanto indicato dall'art. 5, comma 7 dell'Allegato II.14 del Codice. Tutti i nuovi prezzi, valutati al lordo, sono soggetti al ribasso d'asta;
4. Le ore di manodopera in economia saranno remunerate al prezzo dell'articolo "M01024 - Installatore di 5° categoria" di cui al citato listino, applicando il ribasso offerto dall'appaltatore alla sola parte relativa alle spese generali ed utili di impresa.

Non saranno remunerate le ore di viaggio.

5. Vista la natura dell'appalto e la molteplicità degli interventi che potranno essere richiesti, la verifica in contraddittorio con l'Appaltatore avverrà, oltre che sulla base di sopralluoghi congiunti, anche mediante confronto documentale. A tale scopo l'Appaltatore è contrattualmente tenuto a redigere e consegnare alla Direzione Lavori la contabilizzazione degli interventi chiusi nel mese immediatamente precedente e la Direzione Lavori provvederà con la contabilizzazione ogni trimestre o al raggiungimento dell'importo fissato all'art. 2 comma 8.
6. Per ogni singolo contratto applicativo l'Appaltatore provvederà a consegnare alla Direzione Lavori entro i primi dieci giorni di ogni mese la contabilizzazione dei lavori ultimati nel mese immediatamente precedente.
7. La contabilizzazione delle lavorazioni e delle forniture a misura avverrà applicando i prezzi unitari dell'Elenco prezzi posto a base dell'affidamento, al netto del ribasso offerto, alle quantità di opere effettivamente eseguite. Per gli articoli diversi da quelli esposti nel citato listino si farà riferimento al listino prezzi DEI Nazionale (Tipografia del Genio Civile) – Prezzi informativi dell'edilizia: Impianti Tecnologici (edizione 2024 – I semestre), anch'esso ad assoggettare al medesimo sconto.
8. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite nel presente Capitolato e CA e previsti negli atti delle eventuali varianti.

9. Gli oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, saranno liquidati, nel seguente modo:
 - a) i costi fissi ed invariabili, in modo proporzionale all'importo dei lavori eseguiti rispetto all'importo complessivo del contratto;
 - b) i costi variabili, mediante l'applicazione dei prezzi unitari indicati nel piano di sicurezza e coordinamento e, comunque, nel Prezziario regionale dei lavori pubblici, alle quantità di apprestamenti effettivamente attuati in opera.
10. È da ritenersi sempre compensato, nei prezzi contrattuali:
 - a) ogni lavoro, fornitura e prestazione che, anche se non esplicitamente riportati nella descrizione dei lavori, risultassero necessari per il completamento della realizzazione dell'opera, secondo la regola dell'arte;
 - b) ogni onere relativo al trasporto a discarica e allo smaltimento del materiale di rifiuto;
 - c) ogni spesa relativa a cave di prelievo o di deposito;
 - d) l'utilizzo dei necessari mezzi d'opera e le opere previsionali.

Art. 26 - Lavori in economia

1. I lavori in economia potranno essere eseguiti dall'Appaltatore unicamente previo ordine scritto del Direttore Lavori.
2. L'Appaltatore dovrà comunicare alla Direzione Lavori l'eventuale impossibilità di ricondurre le lavorazioni necessarie, per dare corso ai lavori, ai prezzi (unitari) contrattuali.
3. Ciascuna rata del prezzo d'appalto è determinata, per la parte in economia, ricavando dalle apposite liste settimanali l'importo delle somministrazioni.
4. Nel caso sia necessaria la formazione di nuovi prezzi, si procede ai sensi di quanto indicato dall'art. 5, comma 7 dell'Allegato II.14 del Codice.

Art. 27 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera e controllo delle prestazioni erogate

Non sono valutati i manufatti e i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla Direzione Lavori.

Controllo e verifica delle prestazioni erogate

L'attività di controllo è lo strumento a disposizione del Soggetto Aggiudicatore per verificare l'efficacia del servizio in termini di qualità resa e per accertare la regolarità e la puntualità nell'esecuzione delle prestazioni.

La periodicità ed i tempi relativi alle attività di controllo saranno definiti da parte del Soggetto Aggiudicatore stesso.

In relazione alle modalità esecutive, i controlli si differenziano nelle due seguenti tipologie:

Verifica della qualità del servizio: volto a misurare il livello qualitativo delle prestazioni erogate e lo stato dei componenti impiantistici oggetto del servizio. Tale verifica avviene mediante rilevazioni di tipo visivo che saranno eseguite in contraddittorio con il Fornitore;

Verifica della regolarità e puntualità nell'esecuzione delle prestazioni: volto a misurare la regolarità e la puntualità dell'esecuzione delle prestazioni. Tale verifica avviene attraverso delle ispezioni effettuate durante l'esecuzione delle prestazioni e finalizzate a valutare le dimensioni specifiche che descrivono la regolarità e la puntualità (ad esempio rispetto dei programmi, rispetto delle modalità di esecuzione indicate in catalogo, completezza della prestazione eseguita rispetto alle quantità di riferimento, etc).

La prima tipologia di verifiche verrà effettuata attraverso controlli a campione eseguiti sugli impianti di riferimento da un addetto del Soggetto Aggiudicatore, in contraddittorio con un Responsabile del Fornitore. Tali controlli potranno avvenire in qualsiasi momento, svincolati dall'orario delle prestazioni, purché con preavviso di 4 ore. Non andranno imputati al Fornitore gli effetti negativi evidentemente provocati da terze persone successivamente all'esecuzione delle operazioni di servizio.

Sono sottoposti alla prima tipologia di verifica tutte le componenti impiantistiche su cui il servizio viene erogato. Sarà il Soggetto Aggiudicatore stesso a scegliere le componenti impiantistiche da ispezionare (***Unità di Controllo***).

La seconda tipologia di verifiche sarà effettuata per tutte le attività inserite nel Programma Operativo delle Attività per il bimestre di riferimento. Il programma operativo di riferimento è quello valido all'atto della predisposizione del calendario dei controlli. Tali controlli, che potranno avvenire in qualsiasi momento durante l'orario delle prestazioni, senza alcun preavviso al Fornitore, riguarderanno:

- ✓ puntualità degli interventi rispetto alle attività indicate nel Programma Operativo delle Attività; annotazione da parte del personale del Fornitore sul registro delle firme, dell'orario di entrata ed uscita, nonché del servizio eseguito;
- ✓ utilizzo da parte del personale del Fornitore della divisa di lavoro;

Tutte le verifiche effettuate avverranno in contraddittorio con il Fornitore e l'esito del controllo verrà sottoscritto, in apposito verbale, dai rappresentanti del Soggetto Aggiudicatore e del Fornitore.

Gli esiti delle verifiche effettuate dovranno essere annotati, indipendentemente dagli aspetti riguardanti l'applicazione delle penali, per monitorare l'andamento generale del servizio e certificare l'assenza di non conformità.

CAPO 6 - CAUZIONI - GARANZIE E ASSICURAZIONI

Art. 28 - Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva – Ulteriori garanzie

1. Per la sottoscrizione del contratto l'Appaltatore costituisce una garanzia, denominata "garanzia definitiva", pari al 5% per cento dell'importo dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 53 del Codice.
2. L'importo della garanzia per i contratti attuativi non è richiesto salvo per la richiesta di anticipazioni sul prezzo ai sensi art. 125 del Codice (si rinvia a quanto previsto nel paragrafo "*Anticipazione del Prezzo*").
3. In caso di offerta con un ribasso superiore al 10% non trova applicazione quanto previsto dal comma 2 dell'art. 117 del Codice come da Parere MIT 26/02/2024 n. 21
4. La garanzia è costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione con le modalità stabilite dagli art. 117 del Codice.
5. I fideiussori che rilasceranno la garanzia devono possedere i requisiti richiesti dall'art. 117 del Codice.
6. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. La garanzia è presentata all'Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto e deve essere conforme allo schema di polizza tipo 1.2. approvato con D.M. 193/2022, adeguandolo ai nuovi riferimenti normativi attualmente vigenti. Possono essere presentate le sole schede tecniche 1.2 e 1.2 bis "aggiornamento per reintegro somma garantita" di cui al citato schema di polizza tipo 1.2, debitamente compilate, integrate e sottoscritte dalle parti contraenti.
7. L'Amministrazione può avvalersi della cauzione definitiva, parzialmente o totalmente, secondo quanto indicato dall'art. 117, commi 3 e 5 del Codice e per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio per i casi previsti dalla norma. L'incameramento della cauzione avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione, senza dichiarazione dell'autorità giudiziaria.
8. In caso di variazione al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione o aggiuntivi, la medesima garanzia non è ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali e non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario di contratto; qualora, per effetto di successivi atti aggiuntivi, l'importo originario di contratto aumenti oltre il "quinto d'obbligo", la garanzia fideiussoria deve essere integrata per l'importo corrispondente dell'atto aggiuntivo.
9. Ai sensi dell'articolo 117, comma 13 del Codice in caso di raggruppamenti temporanei, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

10. Ai sensi dell'articolo 117, comma 6 del Codice la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento da parte dell'Azienda, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 29 – Riduzione delle garanzie e garanzie per i concorrenti riuniti

1. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 117, comma 4 del Codice.
2. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese trova applicazione quanto previsto dal Codice.
3. Nel caso di associazioni temporanee di imprese, consorzi ordinari o GEIE di tipo orizzontale, la riduzione dell'importo della garanzia è possibile solo se tutte le imprese sono in possesso della certificazione di qualità.
4. Nel caso di avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice, la riduzione dell'importo della garanzia è possibile solo se il concorrente possiede il requisito della qualità, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia posseduto dall'impresa ausiliaria.

Art. 30 - Assicurazioni a carico dell'impresa

1. Come previsto dall' articolo 117, comma 10 del Codice, l'Appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che copra i danni subiti dall'Azienda a causa del danneggiamento e/o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
2. La polizza di cui al comma 1 deve essere conforme a quanto indicato dall'art. 117 del Codice; copia di detta polizza deve essere trasmessa all'Azienda almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dall'Azienda a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «*Contractors All Risk*» (C.A.R.).
4. Le somme assicurate di cui alla *Sezione A – Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzie di manutenzione* - di cui allo schema di polizza tipo 2.3, approvato con D.M. n. 193/2022, devono corrispondere:
 - alla Partita 1 – Opere in esecuzione, all'importo di aggiudicazione dei lavori;
 - alla Partita 2 – Opere preesistenti, a € 400.000,00;
 - alla Partita 3 – Demolizione e sgombero, a € 100.000,00.

5. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari ad € 500.000,00.
6. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia tali franchigie o scoperti non sono opponibili all'Azienda.
7. Le assicurazioni di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, si applica il regime delle responsabilità disciplinato dall'art. 117 del Codice. L'appaltatore si obbliga ad indicare all'impresa di assicurazione, nei termini di tempo previsti dalla legge, i lavori subappaltati e le imprese subappaltatrici.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 31 - Variazione e addizioni ai lavori commissionati con i contratti applicativi - Diminuzione dei lavori

1. Gli interventi non potranno essere eseguiti con forma o modalità diversa rispetto a quanto stabilito dal Direttore Lavori negli specifici contratti applicativi di cui all'art. 8 del presente capitolato. Nessuna modificazione ai lavori può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del RUP, comporta l'obbligo dell'appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità ed in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
2. Qualora per uno dei casi previsti dalla normativa sui lavori pubblici, sia necessario introdurre nel corso dell'esecuzione variazioni o addizioni non previste dal CA, il Direttore Lavori, provvederà all'emissione di un ordine di servizio, in variante al primo. Le variazioni sono disposte dal DL e preventivamente approvate dall'Amministrazione.
3. Qualora nel corso di esecuzione si renda necessario un aumento ed una diminuzione dei lavori l'Azienda può imporre all'Appaltatore l'esecuzione degli stessi alle condizioni originarie previste dal contratto fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale.
4. Sono comunque ammesse varianti in diminuzione migliorative, proposte dall'Appaltatore.
5. Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal Direttore Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 (dieci) per cento dell'importo del Contratto applicativo.
6. Il DL può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP.

Art. 32 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni delle lavorazioni e forniture sono valutate mediante l'applicazione dei corrispondenti prezzi contrattuali.
2. Qualora i prezzi delle lavorazioni e delle forniture in variante non siano compresi tra i prezzi delle lavorazioni e forniture contrattuali, si procederà alla formazione di nuovi prezzi, con i criteri e le modalità di cui all'art. 5. "*Modifiche, variazioni e varianti contrattuali*", comma 7 dell'allegato II.14 del Codice.
3. Qualora i prezzi per le variazioni relative alla sicurezza non siano compresi tra i prezzi unitari contrattuali delle misure di sicurezza, si provvederà secondo le modalità sopra indicate; i costi così individuati sono compresi nell'importo totale della variante e costituiscono la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso.

4. Qualora dai calcoli effettuati ai sensi dei precedenti commi risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.
5. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
6. E' considerato prezzo ufficiale di riferimento l'Elenco Prezzi posto a base di gara e, per i prezzi/prestazioni non previste, il listino prezzi DEI Nazionale (*Tipografia del Genio Civile*) – *Prezzi informativi dell'edilizia: Impianti Tecnologici (edizione 2024 – I semestre)*, anch'esso da assoggettare al medesimo sconto offerto in sede di gara.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 33 - Norme di sicurezza generali e particolari

1. I lavori appaltati rientrano nel campo di applicazione del capo I, titolo IV del d.lgs. 81/08 devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di salute e igiene del lavoro.
2. L'Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento locale di igiene, nonché quelle del Regolamento locale di polizia urbana, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'accertamento di gravi e ripetuti inadempimenti in materia di sicurezza, ravvisati dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal DL, determina la risoluzione dell'accordo quadro ai sensi dell'art. 122 del Codice.

Art. 34 - Sicurezza e salute sul luogo di lavoro

1. L'Appaltatore è obbligato a fornire all'Azienda e al DL o, se nominato, al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, nei termini e tempi stabiliti dall'Azienda e in ogni caso prima della consegna dei lavori, una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, nonché una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica.
2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del d.lgs. 81/08, nonché tutte le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
3. Le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2 si applicano a tutte le imprese esecutrici presenti in cantiere.

Art. 35 – Piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di sicurezza e di coordinamento, predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e messo a disposizione dall'Azienda, ai sensi del d.lgs. n. 81/08.
2. L'Appaltatore può presentare al Coordinatore per la sicurezza durante l'esecuzione e all'Azienda una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al Piano di sicurezza di coordinamento, a sensi dell'art. 100, comma 5 del d.lgs. n. 81/08.
3. L'Azienda potrà aggiornare ed adeguare il PSC durante l'esecuzione dell'Appalto, nonché predisporre specifici PSC in caso di ordinativi o lavorazioni che richiedano attività di cantiere nelle quali sono coinvolte più imprese.

Art. 36 – Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori di ogni contratto applicativo, deve redigere a propria cura e consegnare al DL o, se nominato, al Coordinatore per la sicurezza durante l'esecuzione e all'Azienda, un Piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lett. h) del d.lgs. 81/08 con i contenuti minimi previsti all'allegato XV del citato decreto.
2. Tutte le eventuali imprese subappaltatrici e ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, dovranno redigere a propria cura e consegnare al DL o, se nominato, al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione ed all'Azienda, i propri Piani operativi di sicurezza, con i contenuti minimi di cui all'allegato XV del citato d.lgs. 81/08.
3. L'Azienda, tramite il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, si riserva di richiedere, l'elaborazione di specifici POS in caso di ordinativi o lavorazioni che richiedano attività di cantiere nelle quali sono coinvolte più imprese.

Art. 37 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. Nel dettaglio, troverà applicazione quanto previsto dall'art. 90, comma 9 del d.lgs. 81/08.
2. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani, redatti dalle imprese subappaltatrici, compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 38 – Subappalti e sub-contratti

1. Per tutto ciò che attiene all'affidamento in subappalto si fa riferimento a quanto previsto all'art. 119 del Codice.
2. L'affidatario deve eseguire in maniera prevalente la categoria prevalente OS4. La stazione appaltante intende vietare il subappalto a cascata in ragione dell'esigenza di rafforzare il controllo dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro.
3. L'affidamento in subappalto o cottimo è consentito, previa autorizzazione dell'Amministrazione, alle condizioni indicate all'articolo suddetto.
4. È nullo l'accordo con cui ai terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.
5. Come previsto all'art. 119, comma 12 del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto

e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale.

6. Al fine dell'autorizzazione al subappalto l'Azienda acquisirà il DURC dei subappaltatori.
7. Per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso irregolare, il Documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in base alla comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.
8. Nel caso di mancato pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e di mancato ottenimento della regolarità contributiva da parte dei subappaltatori e/o dei subaffidatari, l'appaltatore (esecutore) si assume l'impegno di far applicare nei suoi confronti e nei confronti dei subappaltatori le disposizioni previste all'art. 11, comma 5 e all'art. 119, comma 8 del Codice e dall'art. 54 del presente Capitolato.
9. Ai sensi dell'art. 119, comma 15 del Codice *“...l'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere per rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, l'obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori”*.
10. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili, ma comunque indicati come subappaltabili nelle procedure di gara.
11. L'eventuale subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso (art. 119, comma 17 del Codice).
12. È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare all'Amministrazione e alla Direzione Lavori, nonché, se nominato, al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, per tutti i subcontratti, il nome del subcontraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, corredando la documentazione con la copia del contratto stipulato con il subcontraente così come previsto all'art. 119, comma 2 del Codice.

Art. 39 – Responsabilità in materia di subappalto e cottimo

1. Come indicato all'art. 119, comma 6, l'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'Amministrazione per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, ai sensi degli articoli 1218 e seguenti del codice civile, sollevando l'Amministrazione da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il RUP e il DL, nonché, se nominato, il Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, provvedono, ognuno per la propria competenza, a verificare il rispetto di tutte le condizioni

di ammissibilità del subappalto, oltre al controllo delle attività dei subappaltatori ed alla vigilanza sulla regolarità delle imprese subappaltatrici.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattuale grave ed essenziale, anche ai sensi dell'art. 1456 codice civile, con la conseguente possibilità per l'Amministrazione di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 21 della legge n. 646/1982 e s.m.i.
4. L'Appaltatore provvede affinché nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena della nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; l'Amministrazione verificherà l'inserimento di detta clausola nei relativi contratti.
5. L'Appaltatore o il subappaltatore che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge 136/2010, ne dà immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura – U.T.G. di Treviso.
6. Nei contratti di subappalto e nei subcontratti che stipula l'Appaltatore devono esse inserite clausole risolutive espresse, al fine di poter procedere automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia di cui all'art. 91 del d.lgs. 159/2011 e s.m.i. L'Amministrazione verificherà l'inserimento di detta clausola nei relativi contratti. Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori siano iscritti nell' Elenco fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (White list), oppure nell'Anagrafe antimafia degli esecutori, istituita dall'art. 30 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modifiche dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
7. Nel caso che le informazioni antimafia sul subappaltatore o sul subcontraente abbiano dato esito positivo, oltre alla risoluzione del contratto sopra indicata, deve essere prevista l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Le somme provenienti dall'applicazione delle eventuali penali saranno affidate in custodia all'Appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che le Prefetture faranno pervenire. Questa clausola penale dovrà essere contenuta e prevista nei contratti di subappalto e/o nei subcontratti che l'Appaltatore stipulerà.

Art. 40 – Pagamento dei subappaltatori e dei cottimisti

1. L'Amministrazione non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e i pagamenti verranno effettuati all'Appaltatore. Si procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall'art. 119, comma 8, del Codice, a seguito dell'acquisizione del DURC dei subappaltatori e dei cottimisti.
2. Nel caso di pagamento diretto dell'Amministrazione ai subappaltatori, l'Appaltatore, al fine del pagamento degli stati avanzamento lavori e della rata a saldo, deve comunicare all'Azienda la parte di prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento che dovrà essere sottoscritta in segno di preventiva accettazione dai subappaltatori/cottimisti.
3. In caso di pagamenti effettuati direttamente ai subappaltatori dall'Appaltatore, quest'ultimo è obbligato a trasmettere all'Amministrazione, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a suo favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori o cottimista, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate; in caso di mancato rispetto di detto obbligo l'Amministrazione sospenderà il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.

4. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento lavori o dello stato finale dei lavori, verrà acquisito il DURC anche dei subappaltatori e dei cottimisti.
5. Nel caso di irregolarità contributiva accertata dal DURC si applicherà quanto disposto dall'art. 54 del presente Capitolato.

CAPO 10 – CONTENZIOSO, CONTROVERSIE, RISOLUZIONE, ESECUZIONE IN DANNO, RECESSO

Art. 41 – Riserve – Controversie – Accordo bonario - Foro competente

1. Nel caso insorgessero contestazioni tra l'Amministrazione e l'Appaltatore si fa riferimento a quanto previsto dal Codice, in particolare all'Allegato II.14 del Codice, artt. 7 "*Riserve*" e 34 "*Contestazioni e riserve*".
2. Qualora l'Appaltatore volesse far valere le proprie domande, osservazioni e/o pretese, in riferimento a fatti riguardanti l'esecuzione dei lavori in appalto potrà procedere all'iscrizione delle relative riserve nel registro di contabilità.
3. Le riserve possono essere iscritte anche in tutti quegli atti di contabilità che sono redatti in contraddittorio tra il Direttore Lavori e l'Appaltatore, purché siano riferiti a fatti inerenti all'atto nel quale si riferisce la riserva.
4. Le riserve che vengono segnate in documenti diversi dal registro di contabilità acquistano efficacia soltanto se vengono trascritte, tempestivamente, nel registro di contabilità; se questo non avviene, le stesse non hanno effetto e si intendono come non avvenute.
5. Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, si applicheranno i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinati dall'art. 210 del Codice.
6. Anche al di fuori dei casi precedentemente esposti in cui è previsto il procedimento di accordo bonario l'Amministrazione si riserva la facoltà di definire le controversie relative ai diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del presente contratto risolvendole mediante transazione nel rispetto del codice civile, secondo quanto previsto dall'art. 239 del Codice.
7. Per la definizione delle riserve si applica quanto disposto dall'art. 210 del Codice.
8. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione dell'accordo quadro, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno risolte dalla magistratura ordinaria. E' pertanto escluso il deferimento ad arbitri in applicazione dell'art. 213 del Codice. Essendo esclusa la competenza arbitrale la definizione delle controversie derivanti dall'accordo quadro è attribuita al giudice ordinario del foro di Treviso.
9. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Azienda.

Art. 42 - Risoluzione dell'accordo quadro per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo – Esecuzione in danno

1. Qualora l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'Appaltatore, rispetto alle previsioni del programma e sia tale da comportare una penale di importo superiore al 10 per cento, il Direttore Lavori fornisce indicazioni al RUP per l'irrogazione delle penali da ritardo e per le valutazioni inerenti alla risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 122, comma 4 del Codice.
2. L'Amministrazione avrà il diritto di risolvere il contratto qualora l'Appaltatore si rendesse colpevole di grave inadempimento alle obbligazioni del contratto, tale da compromettere la buona riuscita dei lavori e qualora durante il corso dei lavori si dovessero verificare, a causa della negligenza dell'Appaltatore, ritardi rispetto alle tempistiche stabilite dalla D.L. nei contratti applicativi tali da non consentire l'ultimazione degli stessi.
3. Nel caso di risoluzione del contratto, la penale di cui all'art. 13, comma 2 è calcolata sul periodo di ritardo determinato sommando il ritardo accumulato dall'esecutore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal DL per compiere i lavori.
4. Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dall'Amministrazione in seguito alla risoluzione del contratto.
5. Le procedure per definire i rapporti con l'Appaltatore successivamente alla risoluzione del contratto sono quelle previste dalla normativa vigente ed in particolare quelle previste dall'art. 10 dell'Allegato II.14 del Codice;
6. Nei casi di negligenza con ritardi nell'esecuzione delle opere e/o contravvenzioni agli obblighi ed alle condizioni stabilite nell'Accordo quadro o nel CA al fine di garantire, la corretta realizzazione delle opere nel termine previsto, l'Azienda potrà avvalersi dell'istituto dell'esecuzione d'ufficio in danno all'Appaltatore al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a) che l'Appaltatore si sia reso colpevole di frode o di grave negligenza e non rispetti gli obblighi e le condizioni stipulate oppure che i lavori, a giudizio del D.L., siano in ritardo e non possano essere completati entro i termini contrattuali;
 - b) che l'Appaltatore non ottemperi all'ingiunzione della committente e/o rifiuti il proprio intervento per eliminare l'inconveniente lamentato.

Art. 43 - Risoluzione dell'accordo quadro per reati accertati e per decadenza dell'attestazione di qualificazione – Indisponibilità all'esecuzione dell'appaltatore - Clausola risolutiva espressa

1. Oltre che per le ipotesi specificatamente previste dal Codice all'art. 122 l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dal Codice e nei seguenti casi:
 - mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative ai presenti lavori, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge 136/2010;
 - ottenimento del DURC dell'appaltatore (esecutore) negativo per due volte consecutive.
2. Il contratto, inoltre, si intenderà risolto di diritto al verificarsi di una o più delle seguenti ipotesi:
 - a) violazione dei divieti in materia di cessione del contratto;
 - b) subappalto non autorizzato ai sensi dell'art. 39, comma 3 del presente Capitolato;
 - c) inosservanza degli ordini scritti impartiti dalla Direzione Lavori;

- d) esecuzione dei lavori in difformità del progetto approvato o delle direttive della DL o del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - e) rifiuto di dar corso alle varianti regolarmente approvate ed ordinate dall'Amministrazione;
 - f) impiego di materiali non previsti o non a norma, rifiuto di provvedere alla sostituzione dei materiali contestati dall'Amministrazione o rifiuto di eseguire interventi di ripristino ordinati dalla Direzione Lavori;
 - g) grave violazione accertata delle disposizioni vigenti in materia urbanistico-edilizia;
 - h) grave violazione accertata delle disposizioni vigenti in materia di lavoro, di previdenza, assicurazione ed assistenza delle maestranze impiegate;
 - i) frode accertata nell'esecuzione dei lavori;
 - j) mancata indicazione all'impresa assicuratrice, nei termini di tempo previsti dalla legge, dei lavori subappaltati e delle imprese subappaltatrici, *ex art. 2, lett. e)* dello schema di polizza tipo 2.3 approvata con D.M. n. 193/2022.
3. Le procedure per definire i rapporti con l'Appaltatore successivamente alla risoluzione del contratto è disciplinato dall'art. 10 dell'Allegato II.14 del Codice.
 4. La risoluzione del contratto sarà comunicata all'Appaltatore nelle modalità previste dall'art. 10 dell'Allegato II.14 del Codice.
 5. L'Amministrazione, a seguito della risoluzione del contratto si avvarrà delle facoltà previste dall'art. 124 del Codice. In particolare l'Azienda interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara. Il nuovo affidamento avverrà alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.
 6. In caso di risoluzione del contratto, i rapporti economici con l'Appaltatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione dell'Amministrazione, nel seguente modo:
 - a) ponendo a base del nuovo affidamento l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base di affidamento nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o di atto aggiuntivo o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
 - b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
 - b1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo contratto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi da eseguire, risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - b2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione di un'eventuale gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base di gara opportunamente maggiorato;
 - b3) l'eventuale maggiore onere per l'Amministrazione per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

7. Qualora l'Amministrazione stipuli un nuovo contratto per il completamento dei lavori con il concorrente secondo classificato o con uno dei concorrenti progressivamente interpellati (sino al quinto migliore offerente, escluso l'affidatario originale), i rapporti economici con l'Appaltatore, sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione dell'Amministrazione, ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente l'eventuale maggiore onere per l'Amministrazione per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Art. 44 – Recesso dall'accordo quadro e valutazione del decimo

1. Per le modalità e procedure di esercizio del diritto di recesso da parte dell'Azienda, si fa riferimento all'articolo 123 del Codice.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 45 - Ultimazione dei lavori, ultimazione generale dei lavori e gratuita manutenzione – Garanzia di manutenzione

1. L'ultimazione dei lavori di ciascun intervento ordinato dalla Direzione Lavori, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, deve essere tempestivamente comunicata per iscritto dall'Appaltatore al Direttore Lavori e all'Amministrazione.
2. Il termine contrattuale dell'accordo quadro è riportato all'art. 14, commi 1 e 2 del presente Capitolato, in cui verrà sottoscritto un Certificato di ultimazione generale dei lavori di cui all'art. 28 Allegato II.14, predisposto dal Direttore Lavori.
3. Il Direttore Lavori procederà entro 10 (dieci) giorni dalla data di conclusione del contratto alla verifica in contraddittorio delle opere eseguite, anche mediante il ricorso alla documentazione agli atti di ogni singolo intervento, e redigerà il "*Certificato di ultimazione generale dei lavori*" indicato al precedente comma.
4. Non si procederà all'emissione del "*Certificato di ultimazione generale dei lavori*" nel caso in cui anche per un solo unico intervento non sia intervenuta l'ultimazione dei lavori, che dovrà risultare secondo quanto disposto dall'art. 7 del presente Capitolato.
5. Il certificato di ultimazione generale dei lavori potrà assegnare un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità.
6. Il mancato rispetto del termine di cui al precedente comma 5, fissato dal DL, comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione generale dei lavori e la necessità di redazione di un nuovo certificato, che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Art. 46 - Termini per l'accertamento della regolare esecuzione

1. Ai sensi dell'art. 28, comma 1 dell'Allegato II.14 del Codice il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione dei lavori redatto e sottoscritto dal DL.
2. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori con le modalità stabilite dall'art. 116 del Codice e dell'art. 28 suddetto cui si rinvia.

Art. 47 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1. L'Azienda si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere eseguite, con apposito verbale, immediatamente dopo il termine assegnato dalla Direzione Lavori nel CA, una volta accertata sommariamente la regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio per i successivi accertamenti previsti per il certificato di regolare esecuzione, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal DL, fatto salvo il risarcimento del danno. In caso di ritardo di ripristino si applica la penale prevista all'art. 16 del presente CSA.

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 48 – Spese, oneri e obblighi generali a carico dell'appaltatore

1. Sono a carico dell'Appaltatore e quindi da considerarsi compresi nell'appalto e remunerati con i prezzi dell'accordo quadro, anche gli oneri e gli obblighi che seguono, per i quali non spetterà quindi all'Appaltatore alcun altro compenso, anche qualora l'ammontare dell'appalto subisca diminuzioni o aumenti, oltre al “quinto d'obbligo”:
 - a) gli oneri per il trasporto a rifiuto e per il relativo smaltimento, in sito autorizzato, dei materiali derivanti dalle attività di demolizione e di costruzione, nonché dalle forniture;
 - b) la fedele esecuzione dei lavori previsti nel CA, secondo quanto indicato nel capitolato speciale, parte tecnica, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti esattamente conformi al CA, alle normative e specifiche tecniche in materia e a perfetta regola d'arte, richiedendo al DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal CSA o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'art. 1659 del codice civile;
 - c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne l'Azienda, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di accordo quadro;
 - d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione Lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare, è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
 - e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli del CA o previsti dal presente CSA;
 - f) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'Azienda e per i quali competono a termini di accordo quadro all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

- g) la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'Azienda eseguirà d'ufficio, ovvero intenderà eseguire direttamente o a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'Azienda, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- h) il libero accesso al cantiere e il passaggio nello stesso e sulle opere eseguite o in corso di esecuzione, alle persone addette di qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto e alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Azienda;
- i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas, fognatura, ecc... necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto dell'Azienda, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- k) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro, ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente CSA o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
- l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di DL e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere o personal computer, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
- n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

- o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente CSA o precisato da parte della DL con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
 - p) l'adeguata protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
 - q) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire la salute e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione, infortuni, sicurezza ed igiene; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati l'Azienda, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
 - r) le spese necessarie alla costituzione delle garanzie e assicurazioni contrattuali e per la loro reintegrazione in caso d'uso da parte dell'Azienda, nonché le spese per altre fidejussioni e polizze prestate a qualunque titolo;
 - s) le spese per la redazione del piano sostitutivo, se richiesto, e dei piani di sicurezza operativi del cantiere interessato e il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani compatibili tra loro;
 - t) i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamento, nonché i calcoli ed i grafici relativi alle opere provvisorie;
 - u) le spese per canoni e diritti di brevetto, di invenzione e di diritti d'autore, nel caso i dispositivi messi in opera o i disegni impiegati ne siano gravati, ai sensi della legge n. 633/1941 e del R.D. 1127/1939.
2. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dall'Azienda (Comune, Consorzi, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari ed a seguire tutte le prescrizioni e disposizioni emanate, nonché eseguire tutti gli interventi richiesti dai suddetti soggetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. Per queste attività

L'appaltatore si obbliga a non opporre, per qualsiasi motivo connesso all'esecuzione di dette attività, alcuna eccezione o iscriverne riserva, anche se riferibili ad eventi imprevisi ed imprevedibili, purché non riferibili alla responsabilità dell'Azienda.

3. L'appaltatore deve, inoltre, presentare tutta la documentazione tecnica nonché richieste, denunce, ecc. poste a suo carico dalla vigente normativa in materia.

Art. 49 - Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere ai sensi degli artt. 2219 e 2215 del codice civile, in particolare:
 - a) il libro giornale, a pagine precedentemente numerate, nel quale sono registrate, a cura dell'appaltatore:
 - tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all'appaltatore e ad altre ditte;
 - le disposizioni e osservazioni del Direttore Lavori;
 - le annotazioni e contro deduzioni dell'Impresa appaltatrice;
 - le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;
 - quant'altro previsto dalla normativa di riferimento;
 - b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell'Appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal Direttore Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte;
 - c) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell'Appaltatore e sono sottoposte settimanalmente al visto del DL e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite.
2. L'Appaltatore deve produrre alla DL un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione, ovvero a richiesta della DL. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
3. L'Appaltatore dovrà, inoltre, rilasciare al termine dei lavori e prima dell'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, in duplice copia, una monografia sugli impianti tecnologici eseguiti nonché la dichiarazione di conformità dell'impianto (D.M.

37/2008) e dei quadri elettrici (CEI 17-13 e/o 23-51-30), fornire i manuali, schemi, documentazione, scheda primo avviamento, estremi della garanzia del regolatore di potenza, stesura domanda di omologazione ISPESL, con relativi allegati.³

4. Ad ultimazione dei lavori o durante lo svolgimento degli stessi, ad insindacabile giudizio del DL o dell'Azienda, l'Appaltatore è tenuto altresì a produrre (oltre alle certificazioni e dichiarazioni di conformità degli impianti previste dalle normative) tutte le ulteriori certificazioni, prove, verifiche, test, schede tecniche e prestazionali, dichiarazioni di corrispondenza in opera o di corretta installazione, elaborati "come costruito" sia su carta che su supporto informatico, e quanto altro richiesto dalla Direzione Lavori, dal RUP o dall'Azienda in genere o dagli organi di collaudo. L'appaltatore è tenuto anche a produrre tutta la documentazione richiesta su specifici modelli predisposti da altri Enti (es. Vigili del Fuoco, Azienda erogatrice del Gas, ENEL ecc..) Il corrispettivo per tutti gli obblighi e gli oneri sopra specificati è conglobato nel prezzo contrattuale sia per i lavori a corpo che per quelli a misura.
5. Il compenso per gli obblighi e oneri di cui all'art. 50 e al presente articolo è conglobato tra le spese generali nel prezzo dei lavori e non darà luogo, pertanto, ad alcun ulteriore compenso specifico.

Art. 50 – Custodia del cantiere

1. E' a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia, la vigilanza e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà dell'Azienda e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte dell'Azienda.

Art. 51 – Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un cartello di cantiere delle dimensioni indicative di cm. 200 di base e 300 di altezza, recanti le descrizioni ed i dati di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. 1° giugno 1990, n. 1729/UL, nonché i nominativi del RUP, del responsabile dei lavori, dei coordinatori per la sicurezza e comunque sulla base di quanto indicato nella allegata tabella «C», curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art. 52 – Gestione dei danni

1. I danni cagionati da forza maggiore sono regolati dalla vigente normativa in materia.
2. Per i danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto, non disciplinati dal presente Capitolato, trova applicazione l'art. 20 del Codice.

³ nel caso si tratti di lavori impiantistici

Art. 53 – Sinistri alle persone e danni alle proprietà

1. Qualora nell'esecuzione dei lavori avvengano sinistri alle persone, o danni alle proprietà, si applica l'art. 9 "Gestione dei sinistri" del Codice.

Art. 54 – Responsabilità ed obblighi dell'appaltatore per i difetti di costruzione

1. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Azienda prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. La denuncia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati.
2. L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il DL accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Trova applicazione l'art. 18 del Capitolato generale.
3. E' fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Azienda nel caso di colpa dell'Appaltatore.

Art. 55 – Tutela dei lavoratori

1. L'Appaltatore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subcontratti devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona (Veneto), delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, nonché, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono i lavori, ai sensi di quanto disposto dall'art. 119 del Codice.
2. L'appaltatore è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
3. Al fine della verifica dell'osservanza delle prescrizioni sopra indicate l'Amministrazione acquisirà d'ufficio il DURC per l'Appaltatore e per i subappaltatori, secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa.
4. Nel caso dal DURC risultasse un'inadempienza contributiva riguardante uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del presente appalto (appaltatore, subappaltatori, soggetti titolari di subcontratti) si applicherà quanto disposto dal Codice, art. 119 cui si rinvia.
5. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza, sicurezza e salute dei lavoratori ed in particolare delle disposizioni di cui all'art. 119, comma 8 del Codice, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da utilizzarsi da parte dell'Amministrazione per il pagamento di quanto fosse dovuto per inadempienze dell'Appaltatore, accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge; tali ritenute sono svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, previo rilascio del DURC positivo.

6. Nel caso di ritardo o mancato pagamento delle retribuzioni al personale dipendente da parte dell'Appaltatore (esecutore) e/o dei subappaltatori, l'Amministrazione applicherà quanto disposto dall'art. 11 del Codice cui si rinvia.

Art. 56 – Misure per la vigilanza sulla regolarità delle imprese esecutrici dei lavori

1. L'espletamento delle funzioni di controllo circa il rispetto delle normative vigenti, ivi compresi i contratti collettivi del lavoro, sono affidate al Coordinatore della sicurezza durante l'esecuzione dei lavori.
2. Ferme restando le competenze e le responsabilità del committente e del responsabile dei lavori, quando nominato, il Coordinatore della sicurezza durante l'esecuzione dei lavori (oppure l'ufficio di Direzione Lavori) esercita la funzione di controllo sulla permanenza delle condizioni di regolarità e sicurezza delle imprese a qualunque titolo presenti in cantiere e coinvolte nell'esecuzione dei lavori.
3. Le imprese a qualunque titolo presenti in cantiere e coinvolte nell'esecuzione dei lavori hanno l'obbligo di collaborare e di porre in essere tutti i comportamenti necessari affinché i soggetti sopra nominati possano svolgere le funzioni di controllo previste dalle norme vigenti.

Art. 57 – Spese contrattuali, imposte e tasse

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese dell'accordo quadro, nonché ogni altro onere connesso alla stipulazione ed alla eventuale registrazione dell'accordo quadro medesimo compresi gli oneri tributari relativi al registro di contabilità;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica, ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori.
2. A carico dell'Appaltatore restano, inoltre, le imposte e gli altri oneri che direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
3. Il presente accordo quadro è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi indicati nel presente CSA si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 58 – Tracciabilità dei flussi finanziari - clausola risolutiva espressa

1. L'Appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010.

2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'Azienda ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Treviso della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis della legge 136/2010, il presente accordo quadro potrà essere risolto qualora l'Appaltatore esegua le transazioni relative al presente appalto senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
4. In caso di Appaltatore costituito in forma di associazione temporanea d'imprese la risoluzione opera anche nel caso in cui l'inadempienza riguardi una sola delle imprese riunite.
5. Nel caso di risoluzione sopra indicato l'Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori eseguiti decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell'accordo quadro.

Art. 59 – Codice di comportamento

1. I collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore che svolgeranno prestazioni oggetto dell'Accordo devono adempiere agli obblighi previsti dal Codice di condotta dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. 62/2013 e dal Codice di Comportamento dell'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana, disponibile al seguente link <https://www.aulss2.veneto.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare>.
2. La violazione degli obblighi derivanti da detti codici costituisce causa di risoluzione dell'accordo ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 3 D.P.R. 62/2013.

Art. 60 – Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Al presente appalto si applicano le disposizioni della normativa sulla privacy – d.lgs. n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i. e Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR).
2. Tali disposizioni riguardano il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati dall'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana nell'ambito del presente appalto e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni. Pertanto l'Azienda ULSS 2 effettuerà il trattamento di dati personali riguardanti i soggetti di cui al presente appalto solo ove si tratti dei rappresentanti, esponenti, dipendenti o collaboratori.
3. Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, i dati personali comunicati, saranno raccolti e trattati dall'Azienda ULSS 2 quale Titolare, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente incaricato e tramite collaboratori esterni quali responsabili o incaricati del trattamento.

4. Relativamente ai dati personali trattati per il presente appalto, la persona fisica cui si riferiscono i dati (“interessato”) gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

Art. 61 – Rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro oggetto dell’appalto e misure di prevenzione e di emergenza adottate dall’Azienda.

Il presente articolo è redatto ai sensi dell’art. 26, commi 2 e 3 del d.lgs. 81/08 al fine di:

- informare le aziende partecipanti alla gara dei rischi specifici presenti nell’ambiente in cui saranno chiamate ad operare;
- informare le succitate aziende sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dall’Azienda nell’ambito della gestione delle proprie attività, ovvero adottate per il proprio personale;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori e gli utenti;
- eliminare le interferenze tra i differenti soggetti operanti nel corso dello svolgimento delle lavorazioni previste.

Si precisa che nel presente caso, trattandosi di un accordo quadro misto rientrante nel campo di applicazione del Titolo IV del d.lgs. 81/08 relativo ai “Cantieri temporanei e mobili”, per il quale occorre redigere il Piano di sicurezza e coordinamento, l’analisi dei rischi interferenti e la stima dei relativi costi sono contenuti nel Piano stesso.

Ciò premesso, si informa che, in generale, gli interventi di personale esterno di ditte appaltatrici, collaboratori non dipendenti, volontari, ecc. presso l’Azienda ULSS 2 Marca trevigiana comportano rischi differenziati a seconda delle operazioni da eseguire e degli ambienti dove queste si svolgono.

Le misure di sicurezza atte a ridurre questi rischi vanno pertanto definite caso per caso seguendo specifiche procedure operative, che possono prevedere anche l’uso di idonei dispositivi di protezione collettiva ed individuale, approvate dal Coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori, ovvero dal Responsabile del settore che ha richiesto l’intervento e, ove necessario, dal Responsabile del Servizio prevenzione e protezione.

Deve essere cura dell’Appaltatore e di tutto il personale esterno in genere adottare tutte le precauzioni richieste dalla prudenza, dalla legislazione e dalle norme di buona tecnica e di sicurezza al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi, anche con l’adozione dei dispositivi di protezione individuale necessari.

In linea generale, nell’intento di eliminare ogni possibile rischio dovuto ad interferenze, delle attività del Committente e dell’Appaltatore:

- si raccomanda di segnalare eventuali manchevolezze e di richiedere informazioni in caso di dubbio;
- si ricorda comunque l'obbligo della valutazione dei rischi da parte dell'Appaltatore.

In relazione all'aggiudicazione dell'appalto, per gli adempimenti di cui all'art 26 del d.lgs. 81/08, si specifica che l'Appaltatore:

1. assume la responsabilità di organizzare i propri mezzi ed il proprio personale nel rispetto delle norme di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;
2. predispone un Piano operativo di sicurezza (POS) nel quale vengono indicati, in riferimento all'oggetto dell'appalto:
 - dati generali dell'azienda;
 - sintesi dei lavori da eseguire;
 - i mezzi d'opera, le attrezzature, i macchinari e le relative certificazioni o omologazioni;
 - i materiali e/o i prodotti, con le relative schede di sicurezza fornite dal produttore o proprio legittimo mandatario;
 - le procedure di lavoro e le misure di sicurezza adottate in esito alla eseguita valutazione dei rischi propri dell'attività oggetto dell'appalto;
 - il livello di informazione e formazione in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro del personale utilizzato in relazione dell'attività oggetto dell'appalto;
 - i necessari dispositivi di protezione individuale adottati;
 - l'adozione della tessera di riconoscimento per il personale, con obbligo di esposizione della stessa o l'istituzione del registro di cantiere;
 - il nominativo del responsabile ai fini della sicurezza, in relazione all'attività oggetto dell'appalto.

Il Piano operativo di sicurezza, congiunto al Piano di sicurezza e coordinamento, nonché alla presente procedura e alle sue eventuali integrazioni, costituisce il Documento di valutazione dei Rischi (DVR), da allegare all'accordo quadro.

Esso viene approvato antecedentemente alla consegna dei lavori.

3. attesta, altresì, di aver preso conoscenza a mezzo di idonei sopralluoghi, dei luoghi presso i quali verrà reso il lavoro valutando la dislocazione di attrezzature ed impianti di questa Azienda, al fine di porre in essere tutte le cautele necessarie affinché gli stessi non possano costituire pregiudizio per la sicurezza e la salute dei propri lavoratori e nel contempo affinché non venga arrecato alcun danno agli stessi o provocati disservizi per la loro messa fuori uso anche temporanea;

4. valuta la specificità degli ambienti ove si trova ad operare e predispone, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione, un programma di formazione del personale, in materia antincendio ed ai fini dell'evacuazione, ovvero assoggetta il personale medesimo previo accordo con la scrivente Azienda, ai programmi formativi da questa previsti in materia per il proprio personale.
5. Al fine di procedere in sicurezza alle operazioni oggetto dell'appalto, l'Appaltatore si impegna, con l'accettazione del accordo quadro, a fornire al proprio personale le attrezzature idonee allo svolgimento del proprio compito, rispondenti ai requisiti generali di sicurezza, e ad effettuare la valutazione del rischio per la propria impresa, nonché ad esperire l'eventuale valutazione congiunta del rischio con i propri collaboratori e/o subappaltatori, ed a consegnarla all'Azienda, nonché a mettere a conoscenza del personale addetto il presente documento con le relative prescrizioni;
6. Si impegna a segnalare al SPP del committente tutti gli infortuni dei propri dipendenti impegnati all'interno dello stabilimento.
7. Si impegna allo smaltimento in proprio dei rifiuti e scarti prodotti dalla sua attività, salvo appositi accordi diversi, nonché a non smaltire i propri rifiuti in maniera diversa da quella consentita dalla normativa vigente.
8. Si impegna a comunicare al Committente qualsiasi tipo di variazione rispetto alle condizioni di lavoro descritte e darà luogo ad una revisione del DVR. Qualora la ditta appaltatrice variesse le condizioni di lavoro senza darne opportuna e tempestiva comunicazione, essa si assume tutte le responsabilità civili e penali che ne conseguono.

Nello svolgimento dei lavori oggetto dell'accordo quadro, l'Appaltatore dovrà rispettare le seguenti disposizioni che vengono segnalate nell'intento di ridurre i rischi derivanti dalla presenza contemporanea di lavoratori della Azienda ULSS 2 e dell'Appaltatore nonché di eventuali ditte terze.

In particolare l'Appaltatore dovrà assicurare che il personale impiegato:

- negli spostamenti segua i percorsi predisposti per il personale dell'Azienda ULSS 2 e per gli utenti della stessa, evitando di ingombrare pavimenti e passaggi con materiali e/o attrezzature che potrebbero costituire pregiudizio per la circolazione in condizioni di sicurezza;
- non depositi, anche in forma provvisoria, attrezzature, materiali o prodotti, che possano costituire fonti di pericolo per il personale dell'Azienda ULSS 2 o per gli utenti della stessa, nei luoghi di lavoro e di transito dagli stessi utilizzati;
- non costituisca postazioni di lavoro o utilizzi materiali o prodotti che durante l'espletamento dell'attività oggetto dell'appalto possano produrre effetti dannosi per la salute o pregiudizio per l'incolumità del personale dell'Azienda ULSS 2 e degli utenti della stessa;
- disponga temporaneamente l'interdizione all'accesso di persone, avuto il benessere del dirigente responsabile o preposto dell'area dove opera l'Appaltatore, qualora, a seguito della lavorazione in atto, tale accesso all'area interessata possa presentare fonte di rischio per il personale dell'Azienda ULSS 2 e/o degli utenti della stessa;
- non utilizzi per l'espletamento della attività oggetto dell'appalto la partecipazione in forma

collaborativa attiva del personale dell'Azienda ULSS 2, anche se volontaria, qualora non contrattualmente prevista, né tantomeno degli utenti della stessa. Nei casi in cui, per sopravvenute circostanze eccezionali, si rendesse necessaria ed indispensabile la collaborazione attiva del personale dell'Azienda ULSS 2, lo stesso dovrà essere preventivamente autorizzato dal dirigente responsabile o preposto dell'area dove opera l'Appaltatore, valutata l'assenza di rischi nella mansione da svolgere;

- non utilizzi in alcun caso, se non contrattualmente previsto, attrezzature macchinari o impianti dell'Azienda ULSS 2. Parimenti tale divieto è esteso ad attrezzature, impianti e macchinari di eventuali ditte terze presenti negli ambiti di competenza dell'Appaltatore;
- qualora siano stati assegnati all'Appaltatore dei locali all'interno delle strutture di questa Azienda, utilizzi gli stessi per le finalità previste (uffici, magazzini, spogliatoi, ecc..) riservandosi questa Azienda la facoltà di ispezionare detti locali, allo scopo, senza preavviso;
- qualora utilizzi postazioni di lavoro sopraelevate (scale ponteggi ecc.) o prospicienti aree sottostanti, dovrà accertare che non sussista pericolo per il personale dell'Azienda ULSS 2 o per gli utenti della stessa, durante le operazioni di predisposizione e smontaggio dei posti sopraelevati e comunque durante l'esercizio dell'attività, per caduta nelle aree sottostanti di oggetti o prodotti pericolosi;
- rispetti tassativamente le indicazioni riportate nella cartellonistica di sicurezza ed eventuali prescrizioni o divieti imposti dai dirigenti responsabili delle aree interessate;
- non intervenga per alcun motivo su attrezzature, impianti e macchinari dell'Azienda ULSS 2, salvo che ciò non sia contrattualmente previsto ed in caso di eventuali situazioni di emergenza rispetti le indicazioni riportate sulla segnaletica di sicurezza e si assoggetti alle disposizioni del personale dell'Azienda ULSS 2, allo scopo incaricato;
- non fumi nei luoghi di lavoro.

Per quanto attiene a possibili particolari interferenze tra le attività svolte dal personale dell'Appaltatore, quelle del personale dell'Azienda ULSS 2, di eventuali ditte terze o artigiani operanti nelle aree di competenza dell'Appaltatore o di utenti dei servizi sanitari, nell'intento di minimizzare i rischi derivanti dalla sovrapposizione delle attività e di promuoverne il coordinamento, si sottolinea che la presenza contemporanea nelle stesse aree di più soggetti operanti (altre ditte, artigiani ecc.) è fonte di rischio per il personale dei soggetti stessi. Pertanto la programmazione del lavoro dell'Appaltatore dovrà tenere conto, in ogni caso, delle particolari attività svolte nelle Unità Operative e Servizi dell'Azienda ULSS 2, le quali non possono di norma essere interrotte o sospese, e quindi l'Appaltatore dovrà prevedere di intervenire senza sovrapporsi alle attività stesse.

Pertanto, qualora ne ricorrano i presupposti, l'attività che costituisce pericolosa sovrapposizione di soggetti operanti verrà sospesa, e richiesta ai dirigenti responsabili delle aree di intervento la convocazione urgente di una riunione collegiale a cui partecipa anche un componente del Servizio di prevenzione e protezione dell'Azienda ULSS 2, in cui le parti interessate (Azienda ULSS 2, ditte ed artigiani operanti) possano reciprocamente valutare i rischi derivanti dalla

presenza contemporanea di più soggetti e studiare le azioni correttive e di coordinamento per la riduzione di tali rischi. Della riunione di cui sopra verrà redatto verbale che impegna, per le determinazioni conseguenti, le parti.

Si informa pure che l'Azienda ULSS 2 ha adottato il "Piano di emergenza" (PE) che stabilisce compiti e responsabilità di ciascuna funzione per gli interventi in situazioni di emergenza e definisce l'organizzazione necessaria ad assicurare il coordinamento, le comunicazioni e le azioni per affrontare le emergenze all'interno dell'Azienda.

Essendo l'azienda articolata e complessa, sia dal punto di vista della distribuzione nel territorio, sia dal punto di vista delle attività esercitate, l'organizzazione aziendale per l'emergenza con i compiti e le modalità operative di ogni funzione, è sviluppata secondo procedure specifiche elaborate per ogni struttura.

Nei Presidi Ospedalieri dell'Azienda la gestione del flusso informativo relativo alle situazioni di emergenza è gestita dalle Centrali di gestione emergenza costituite localmente ed operanti attraverso specifiche procedure operative. Nelle realtà meno complesse tale gestione viene demandata al personale operante, secondo procedure codificate.

Per ogni struttura dell'Azienda sono individuate, nelle procedure operative specifiche, le aree di raccolta da utilizzarsi nel corso dell'evacuazione parziale o globale.

Le comunicazioni durante tutte le fasi avvengono con i telefoni interni fissi e mobili. A questo scopo sono, se necessario, istituiti numeri telefonici di emergenza dedicati.

Informazioni dettagliate sono reperibili presso il Servizio di prevenzione e protezione aziendale.

In generale si raccomanda quanto segue:

- in caso di sospetta emergenza avvisare immediatamente il personale presente;
- se in grado, spegnere immediatamente fiamme libere o altre eventuali fonti di pericoli;
- evacuare con ordine. Seguire la segnaletica predisposta;
- non soffermarsi inutilmente, raggiungere le uscite nel più breve tempo possibile;
- non usare l'ascensore, ma unicamente le scale;
- non intervenire sul focolaio d'incendio con estinguenti inadatti o incompatibili;
- non usare acqua su apparecchiature elettriche;
- assicurarsi dell'assenza di ogni pericolo ed aerare i locali prima di rientrare;
- non riprendere l'attività prima dell'avvenuto controllo/bonifica.

TABELLA «A»

Lavorazioni		“CATEGORIA/E”					
	<i>Categoria ex allegato A) al D.P.R. 207/2010</i>			<i>Lavorazioni</i>	<i>costi della sicurezza</i>	<i>Totale</i>	<i>Incidenza % manodop.</i>
1	“Impianti elettromeccanici trasportatori”	“Prevalente”	OS4 classifica III	641.986,75	13.013,25	655.000,00	28%
2	“Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione”	“Scorporabile”	OG10	39.205,30	794,70	40.000,00	6%
3	“Edifici civili e industriali”	“Scorporabile”	OG1	58.807,95	1.192,05	60.000,00	36%
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI				740.000,00	15.000,00	755.000,00	

Ai sensi dell'articolo 119 del Codice, i lavori sopra descritti sono subappaltabili nei limiti della quota massima subappaltabile pari al 50% dell'importo della categoria prevalente a impresa in possesso di qualificazione SOA per gli importi esposti mentre i lavori scorporabili, appartenenti a categorie a qualificazione non obbligatoria, di importo singolarmente superiore al 10% dell'importo complessivo del contratto e superiore a 150.000 euro sono subappaltabili al 100%.


TABELLA «B»	CARTELLO DI CANTIERE articolo 55
<div data-bbox="293 385 517 501">  </div> <div data-bbox="293 533 549 582">Responsabile del Procedimento e Responsabile dei Lavori:</div> <div data-bbox="293 609 619 663">Progettista dell'opera e Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione:</div> <div data-bbox="293 687 539 714">Direttore dei lavori Opere edili:</div> <div data-bbox="293 763 616 790">Direttore dei lavori Opere impiantistiche:</div> <div data-bbox="293 842 536 869">Direttore operativo di cantiere:</div> <div data-bbox="293 920 576 972">Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione:</div> <div data-bbox="293 994 552 1021">Impresa appaltatrice opere edili:</div> <div data-bbox="293 1072 628 1099">Impresa appaltatrice opere impiantistiche:</div> <div data-bbox="293 1151 547 1178">Importo complessivo dell'opera:</div> <div data-bbox="293 1205 418 1232">Finanziamento:</div> <div data-bbox="293 1249 432 1276">Data inizio lavori:</div> <div data-bbox="293 1301 507 1328">Durata presunta dei lavori:</div> <div data-bbox="293 1361 481 1388">Data ultimazione lavori:</div> <div data-bbox="293 1415 414 1442">Autorizzazioni:</div>	<div data-bbox="900 416 1086 443">OGGETTO LAVORI....</div> <div data-bbox="719 533 876 560">Nome e Cognome</div> <div data-bbox="719 609 876 636">Nome e Cognome</div> <div data-bbox="719 687 876 714">Nome e Cognome</div> <div data-bbox="719 763 876 790">Nome e Cognome</div> <div data-bbox="719 842 876 869">Nome e Cognome</div> <div data-bbox="719 920 876 947">Nome e Cognome</div> <div data-bbox="719 994 898 1021">Impresa appaltatrice</div> <div data-bbox="719 1072 898 1099">Impresa appaltatrice</div> <div data-bbox="719 1151 783 1178">Importo</div> <div data-bbox="719 1205 1145 1232">Contributi in conto esercizio Azienda ULSS 9 Treviso</div> <div data-bbox="719 1249 762 1276">Data</div> <div data-bbox="719 1301 836 1328">Numero giorni</div> <div data-bbox="719 1361 762 1388">Data</div> <div data-bbox="719 1415 893 1442">Elenco autorizzazioni</div>
Per informazioni: U.O.C. Programmazione e Gestione Servizi Tecnici - Azienda ULSS 9 Treviso - tel. 0422/322549	

TABELLA «C»	ELEMENTI PRINCIPALI DELLA COMPOSIZIONE DEI LAVORI
--------------------	--

<i>Elemento di costo</i>		<i>importo</i>	<i>% incidenza</i>
1)	Manodopera	€	
2)	Materiale	€	
3)	Trasporti	€	
4)	Noleggi	€	
5)	Costi della sicurezza	€	
TOTALE		€	
	<i>squadra tipo:</i>		
	Operai specializzati	n.	
	Manovali specializzati	n.	

Informativa ai fornitori

Al presente appalto si applicano le disposizioni della normativa sulla privacy – d.lgs. n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i. e Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR).

Tali disposizioni riguardano il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati dall'ULSS 2 Marca Trevigiana, nell'ambito del presente appalto e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni. Pertanto l'ULSS 2 Marca Trevigiana effettuerà il trattamento di dati personali riguardanti i soggetti di cui al presente appalto solo ove si tratti dei rappresentanti, esponenti, dipendenti o collaboratori.

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, i dati personali comunicati, saranno raccolti e trattati dall'ULSS 2 Marca Trevigiana quale Titolare, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente incaricato e tramite collaboratori esterni quali responsabili o incaricati del trattamento.

Relativamente ai dati personali trattati per il presente appalto, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("interessato") gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

E' onere dell'appaltatore garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti dipendenti soci e collaboratori, che vengano comunicati alla stazione appaltante ai fini dell'esecuzione del contratto di cui al presente appalto, e, in particolare il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte di Società per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati.

ALLEGATO B5

Accordo per la nomina del responsabile esterno del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679"

ACCORDO PER LA NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

L'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in via S. Ambrogio di Fiera n. 37 Treviso, CF/P.IVA 03084880263, in qualità di Titolare del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito rispettivamente "Azienda" o "Titolare" e "GDPR")

e

[inserire denominazione sociale], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in [inserire Comune], via [inserire indirizzo] n., C.F. e p. iva [inserire], n. REA [inserire] (di seguito: "Fornitore o Responsabile del Trattamento"),

congiuntamente indicate come "Parti".

Premesso che

- L' Azienda ed il Fornitore hanno sottoscritto un accordo quadro avente ad oggetto [inserire] (di seguito "Accordo quadro") e ai fini dell'esecuzione di detto Accordo quadro il Fornitore dovrà effettuare operazioni di trattamento dei Dati Personali per conto dell'Azienda;
- l'Azienda svolge il ruolo di Titolare del trattamento in relazione ai Dati Personali dalla stessa trattati, stabilendo autonomamente le finalità, le modalità ed i mezzi del trattamento;
- il Fornitore è in possesso di adeguate competenze tecniche e *know-how* circa gli scopi e le modalità di trattamento dei Dati Personali, delle misure di sicurezza da adottare al fine di garantire la loro riservatezza, la completezza e l'integrità, nonché diretta e completa conoscenza delle norme che disciplinano la protezione degli stessi;
- con il presente atto - che costituisce parte integrante e sostanziale dell'accordo quadro di cui sopra - l'Azienda, in qualità di Titolare del trattamento, intende nominare il Fornitore, che accetta, Responsabile del trattamento (di seguito anche "Fornitore"), ai sensi di quanto disposto dall'art. 28 del GDPR.

- con la sottoscrizione del presente documento le Parti intendono regolare i reciproci rapporti in relazione al trattamento dei Dati Personali effettuato dal Fornitore/Responsabile del trattamento per conto dell'Azienda.

Tutto ciò premesso, alla luce di quanto precede, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Definizioni:

Fatta eccezione per i termini e le espressioni altrimenti definiti nel presente Accordo, i termini e le espressioni contrassegnate da iniziali maiuscole avranno il significato di seguito specificato:

“Autorità di controllo”	indica il Garante per la protezione dei Dati Personali.
“Accordo di trasferimento dei dati”	indica ogni accordo stipulato tra le parti e finalizzato al trasferimento legittimo dei Dati Personali.
“Categorie particolari di dati”	indica ogni Dato Personale idoneo a rivelare l'origine razziale ed etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
“Comitato Europeo protezione dei dati”	indica l'organismo dell'Unione Europea dotato di personalità giuridica istituito ai sensi degli artt. 68 e ss. del GDPR.
“Accordo quadro”	indica l'accordo in essere tra le Parti.
“Dato/i personale/i”	qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
“Dati giudiziari”	indica ogni Dato Personale relativo a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza ovvero relativo a provvedimenti giudiziari, sanzioni penali, o carichi pendenti, o la qualità dell'imputato o indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del Codice di Procedura Penale.

“Gruppo di Lavoro articolo 29”	indica il Gruppo di lavoro istituito in virtù dell’articolo 29 della direttiva 95/46/CE.
“Autorizzati”	le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal Titolare o dal Responsabile e che agiscono sotto l'autorità del Titolare o del Responsabile ai sensi dell’art. 29 del GDPR.
“Interessato”	la persona fisica identificata o identificabile cui si riferiscono i Dati Personali.
“Subfornitore/sub-responsabile”	indica qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, a cui il Responsabile ricorra per l’esecuzione di specifiche attività di Trattamento per conto del Titolare a cui sono imposti gli stessi obblighi del Responsabile.
“Terze Parti o terzi”	indica la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non siano l'interessato, il Titolare, il Responsabile e gli incaricati autorizzati al trattamento dei Dati Personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile.
“Trattamento”	indica qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

1. Nomina del Responsabile del trattamento

Con la sottoscrizione del presente atto, che forma parte integrante dell’accordo quadro, l’Azienda nomina il Fornitore quale Responsabile del Trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR, con l’incarico di effettuare le operazioni di trattamento sui Dati Personali, di cui entra in possesso o ai quali ha comunque accesso, necessarie all’adempimento degli obblighi derivanti dall’accordo quadro e di eventuali servizi accessori allo stesso.

Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente accordo, accetta tutti i termini sotto indicati, conferma la diretta e approfondita conoscenza degli obblighi che si assume e si impegna a procedere al trattamento dei Dati Personali attenendosi alle istruzioni ricevute dal Titolare attraverso la presente nomina o a quelle ulteriori che saranno conferite nel corso delle attività prestate in suo favore.

Il Fornitore prende atto che l'incarico di effettuare le operazioni di trattamento sui Dati Personali quale Responsabile è affidato per l'esclusiva ragione che il profilo professionale/societario, in termini di proprietà, risorse umane, organizzative ed attrezzature, è stato ritenuto idoneo a soddisfare i requisiti di esperienza, capacità, affidabilità previsti dalla vigente normativa. Qualsiasi mutamento di tali requisiti, che possa sollevare incertezze sul loro mantenimento, dovrà essere preventivamente segnalato al Titolare, che potrà esercitare in piena autonomia e libertà di valutazione il diritto di recesso, senza penali ed eccezioni di sorta.

2. Natura e Finalità del trattamento

Il trattamento deve essere svolto da parte del Responsabile in esecuzione del vigente rapporto contrattuale con l'Azienda e per le finalità ad esso relative, nonché per il tempo strettamente necessario al perseguimento di tali finalità. In particolare, i dati saranno trattati dal Responsabile per attività di:[inserire].

3. Tipologia di dati personali e Categorie di interessati

Il trattamento dei dati personali, in riferimento ai Servizi affidati, riguarda dati:

- ☐ di natura c.d. comune (precisare categorie,
- ☐ dati definiti come particolari dall'art. 9 GDPR [precisare categorie]
- ☐ dati di cui all'art. 10 GDPR [inserire solo quelli effettivamente trattati]

4. Diritti del Titolare

L'Azienda ha diritto di ottenere dal Responsabile tutte le informazioni relative alle misure organizzative e di sicurezza da questo adottate necessarie per dimostrare il rispetto delle istruzioni e degli obblighi affidati.

La stessa Azienda, inoltre, ha il diritto di disporre - a propria cura e spese - verifiche a campione o specifiche attività di audit in ambito protezione dei dati personali e sicurezza, avvalendosi di personale espressamente incaricato a tale scopo, presso le sedi del Responsabile, come indicato al punto 10.

5. Obblighi del Responsabile

Nell'adempimento delle proprie obbligazioni il Fornitore, i suoi dipendenti ed ogni Subfornitore di cui il Fornitore si avvalga e che effettui il Trattamento di Dati Personali del Titolare, si obbligano a rispettare il GDPR ed ogni altra istruzione impartita dall'Azienda, nonché a tener conto dei provvedimenti tempo per tempo emanati dall'Autorità di Controllo italiana, dal Gruppo di Lavoro Articolo 29 e dal Comitato Europeo per la protezione dei dati, inerenti il trattamento svolto.

Il Fornitore si impegna ad effettuare il Trattamento soltanto dei Dati Personali che siano necessari e/o strumentali all'esecuzione dell'accordo quadro.

Il Fornitore si impegna, sin dalla data di sottoscrizione del presente atto, a rendere disponibili ed a comunicare ai propri Subfornitori soltanto quei Dati Personali che siano strettamente necessari per l'adempimento delle obbligazioni di cui al presente Accordo quadro o di obblighi di legge.

Il Fornitore si impegna a cooperare con l'Azienda in qualsiasi momento al fine di assicurare il corretto trattamento dei Dati Personali e si impegna a fornire alla stessa Azienda tutte le informazioni o i documenti, che potranno essere richiesti da quest'ultima per l'adempimento degli obblighi di legge e per comprovare l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, entro 15 giorni dalla richiesta formulata dall'Azienda a mezzo posta elettronica.

Il Fornitore si obbliga, nei limiti dei propri poteri, al rispetto delle norme che disciplinano il Trattamento dei Dati Personali, ivi incluse le regole stabilite dall'Autorità di Controllo, nonché a garantire che i propri dipendenti ed ogni soggetto della cui cooperazione esso si avvalga rispettino tali norme.

In particolare, il Responsabile si impegna a rispettare gli obblighi ed istruzioni di seguito elencati.

6. Misure tecniche ed organizzative e violazioni dei dati personali

Il Fornitore, nella sua qualità di responsabile del trattamento dei dati si impegna a adottare le misure tecniche ed organizzative adeguate, previste dalla normativa italiana ed europea in materia di protezione dei Dati Personali, così come ogni altra previsione derivante dall'Autorità di Controllo, o dal Gruppo di Lavoro Articolo 29 e dal Comitato Europeo per la protezione dei dati.

Il Fornitore, in considerazione della conoscenza maturata quale conseguenza dei progressi tecnici e tecnologici, della natura dei Dati Personali e delle caratteristiche delle operazioni di Trattamento, nonché dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche, mette in atto misure tecniche ed organizzative adeguate e dovrà assicurare che, le misure di sicurezza progettate ed implementate, siano in grado di ridurre il rischio di danni volontari o accidentali, perdita di dati, accessi non autorizzati ai dati, trattamenti non autorizzati o trattamenti non conformi agli scopi di cui al presente Accordo quadro.

In particolare, il fornitore ed ogni eventuale Subfornitore, si obbligano a:

- 6.1.1 adottare tutte le misure di cui all'art. 32 del GDPR in modo da garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali trattati, tenendo conto dei provvedimenti tempo per tempo emanati dall'Autorità di Controllo inerenti ai Trattamenti svolti dal Responsabile, ovvero dal Gruppo di Lavoro Articolo 29 e dall'istituendo Comitato Europeo per la protezione dei dati;
- 6.1.2 non trasferire i Dati Personali trattati per conto dell'Azienda al di fuori dell'usuale luogo di lavoro, a meno che tale trasferimento non sia autorizzato dalle competenti pubbliche autorità, anche regolamentari e di vigilanza, o dall'Azienda stessa;
- 6.1.3 fornire all'Azienda una descrizione dettagliata delle misure fisiche, tecniche ed organizzative applicate al Trattamento dei Dati Personali;

- 6.1.4 impiegare sistemi di cifratura per tutti i Dati Personali memorizzati su dispositivi di archiviazione digitali o elettronici, come computer portatili, CD, dischetti, driver portatili, nastri magnetici o dispositivi similari: i Dati Personali dovranno essere cifrati nel rispetto della normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali e dovrà compiere ogni ragionevole sforzo per assicurare l'aggiornamento degli standard di cifratura in modo da tenere il passo dello sviluppo tecnologico e dei rischi ad esso connaturati, includendo ogni richiesta o indicazione emanata da qualsiasi pubblica autorità competente, anche regolamentare e di vigilanza;
- 6.1.5 istituire e mantenere il registro delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 del GDPR e metterlo a disposizione del Titolare ogniqualvolta richiesto;
- 6.1.6 comunicare all'Azienda il nominativo ed i recapiti di contatto del proprio responsabile della protezione dei dati, se designato ai sensi degli artt. 37 e ss. del GDPR;
- 6.1.7 assistere la stessa Azienda, relativamente ai Dati Personali oggetto di trattamento, nel garantire – ove applicabili - il rispetto degli obblighi relativi:
- (i) alla sicurezza del trattamento;
 - (ii) alla notifica di una violazione dei Dati Personali all'Autorità di controllo ai sensi dell'art. 33 del GDPR;
 - (iii) alla comunicazione di una violazione dei Dati Personali all'interessato ai sensi dell'art. 34 del GDPR;
 - (iv) alla valutazione d'impatto sulla protezione dei Dati Personali ai sensi dell'art. 35 del GDPR;
 - (v) alla consultazione preventiva ai sensi dell'art. 36 del GDPR.

7. Violazioni dei dati personali

In caso di violazione dei dati personali consistente nella violazione di sicurezza, che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati e tali da mettere a rischio i diritti e le libertà degli individui i cui dati personali sono trattati dal Responsabile per conto dell'Azienda (c.d. data breach), il Responsabile deve:

- informare l'Azienda tempestivamente e in ogni caso al massimo entro e non oltre 24 ore dalla scoperta dell'evento, di ogni violazione dei dati personali trattati per conto dell'Azienda che presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche e fornire tutti i dettagli completi della violazione subita: in particolare, fornendo una descrizione della natura della violazione dei dati personali, le categorie e il numero approssimativo di interessati coinvolti, nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati in questione, l'impatto della violazione dei dati personali sull'Azienda e sugli interessati coinvolti e le misure adottate per mitigare i rischi;
- fornire assistenza all'Azienda per far fronte alla violazione e alle sue conseguenze soprattutto in capo agli interessati coinvolti.

Il Responsabile si attiverà per mitigare gli effetti delle violazioni, proponendo tempestive azioni correttive all'Azienda ed attuando tempestivamente tutte le azioni correttive approvate e/o richieste dalla stessa.

8. Documentazione Privacy

Il Fornitore si impegna ad adottare la documentazione in materia di protezione dei Dati Personali prevista dalla normativa italiana ed europea e le relative procedure concernenti le adeguate misure tecniche e organizzative.

In particolare, il Fornitore si impegna a fornire agli Interessati tutte le informazioni relative al trattamento dei Dati Personali, nonché a raccogliere il relativo consenso in assenza di eventuali altri presupposti giuridici per il relativo Trattamento, in conformità al GDPR.

9. Istanze degli interessati

Tenendo conto della natura del trattamento, il Fornitore si obbliga ad assistere e supportare il Titolare del Trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo dell'Azienda di dare riscontro alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato (negli ambiti e nel contesto del ruolo ricoperto e in cui opera il Fornitore) nel rispetto dei termini previsti dall'art. 12 del GDPR.

In particolare, qualora il Fornitore riceva richieste provenienti dagli Interessati, finalizzate all'esercizio dei propri diritti, esso dovrà:

- darne tempestiva comunicazione scritta al Titolare a mezzo posta elettronica certificata, allegando copia delle richieste ricevute;
- coordinarsi, ove necessario e per quanto di propria competenza, con le funzioni aziendali designate dal Titolare per gestire le relazioni con gli Interessati;
- assistere e supportare il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo dell'Azienda di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli Interessati (negli ambiti e nel contesto del ruolo ricoperto e in cui opera il Fornitore).

10. Persone autorizzate

Il Fornitore si impegna a identificare e designare le persone autorizzate ad effettuare operazioni di trattamento sui dati di titolarità dell'Azienda, individuando l'ambito autorizzativo consentito ai sensi dell'art. 29 del GDPR e provvedendo alla relativa formazione. Allo stesso tempo, il Fornitore si impegna a fornire agli Autorizzati le dovute istruzioni relativamente alle operazioni ed alle modalità di trattamento dei dati personali.

11. Sub-Responsabili e Terze Parti

Il Fornitore può chiedere di comunicare o rendere disponibili i dati personali trattati per conto dell'Azienda ad uno o più subfornitori (di seguito anche "sub-responsabili"), ai quali affidare una o più specifiche attività di trattamento oggetto dell'accordo quadro: il tal caso, la nomina dovrà essere approvata per iscritto dall'Azienda prima dell'affidamento dell'attività di trattamento, a seguito di specifica richiesta formale.

Al fine di dare attuazione alle previsioni del Regolamento UE 2016/679, il Fornitore si obbliga a designare i subfornitori quali sub-Responsabili e a far assumere agli stessi gli stessi obblighi in materia protezione dei dati personali cui si è impegnato quale Responsabile del trattamento dati con il presente atto, mediante sottoscrizione di appositi atti giuridici o contratti.

Il Fornitore si obbliga, in caso di autorizzazione scritta generale, ad informare l'Azienda di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri sub-Responsabili del trattamento, dando così al Titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.

Il Fornitore è tenuto ad impartire ai Sub-Responsabili precise istruzioni relativamente al Trattamento oggetto dell'accordo quadro e ad assicurarsi che offrano le medesime garanzie in materia di misure tecniche e organizzative previste dal GDPR.

I Sub-Responsabili potranno trattare i Dati Personali nella misura in cui tale trattamento sia strettamente necessario per l'esecuzione dell'accordo quadro che il Fornitore ha stipulato con l'Azienda ed in ogni caso nel rispetto del presente Accordo quadro.

Il Fornitore risponderà nei confronti dell'Azienda qualora gli eventuali Collaboratori Esterni e sub-Responsabili del trattamento omettano di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, e dichiara espressamente e garantisce di assumersene la completa responsabilità.

Il Fornitore si impegna a non comunicare, trasferire o condividere, i Dati Personali dell'Azienda a Terze Parti, salvo qualora legislativamente richiesto ed informandone preventivamente la stessa.

12. Deroche all'obbligo di riservatezza

Il Fornitore e i suoi dipendenti sono tenuti a non divulgare i dati personali trattati.

Il Fornitore è tenuto inoltre a non comunicare i Dati Personali senza il consenso dell'Azienda, fatta eccezione per l'ipotesi in cui detta comunicazione sia effettuata nei confronti di:

- (a) società parte del Gruppo del Fornitore, se prevista contrattualmente, previa valutazione del ruolo privacy della società stessa (se Titolare, Contitolare o Responsabile), nel rispetto delle disposizioni del GDPR;
- (b) dipendenti del Fornitore designati Persone Autorizzate, quando ciò sia necessario per l'esecuzione dei servizi oggetto dell'accordo quadro,
- (c) una pubblica autorità competente, anche regolatoria e di vigilanza,

fermo restando che la comunicazione di tali Dati Personali dovrà essere effettuata nel rispetto del presente atto e della legge applicabile.

13. Comunicazione delle richieste di accesso, perdite o danno

Il Fornitore è tenuto a comunicare immediatamente all'Azienda ed a fornire alla stessa tutta la necessaria assistenza:

- (a) in caso di richiesta di accesso ai Dati Personali effettuata da un Interessato in conformità al precedente articolo 9, da una autorità di controllo, da una autorità indipendente o dall'autorità giudiziaria;

(b) qualora venga a conoscenza di una delle seguenti circostanze, in conformità a quanto previsto nel precedente articolo 6:

- (i) perdita, danneggiamento o distruzione dei Dati Personali;
- (ii) accesso ai Dati Personali da parte di Terze Parti, fuori dai casi espressamente previsti dall'accordo quadro;
- (iii) qualunque circostanza o evento che possa determinare potenzialmente una violazione della normativa italiana ed europea in materia di protezione dei Dati Personali.

Ogni violazione dei dati personali di cui al punto b) deve essere comunicata al Titolare nel termine massimo di 48 ore dalla conoscenza della stessa, riportando la natura della violazione, le circostanze ad essa relative, le sue probabili conseguenze ed i provvedimenti adottati (o che si intendono adottare) per porvi rimedio e attenuare i possibili effetti negativi ed indicando il Responsabile della Protezione dei dati (Data Protection Officer), con i relativi dati di contatto.

14. Controlli e attività di audit

Il Fornitore si impegna a consentire al Titolare la verifica del rispetto del presente atto di designazione, a supervisionare e controllare direttamente i soggetti da esso designati per le operazioni di Trattamento ed a tal fine potrà organizzare corsi di formazione.

Qualora venga rilevato che un'istruzione impartita dal Titolare violi le disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali, il Fornitore si obbliga ad informarne immediatamente il Titolare.

Il Fornitore inoltre riconosce all'Azienda il diritto di effettuare controlli (audit) relativamente alle operazioni aventi ad oggetto il Trattamento dei Dati Personali dell'Azienda.

A tal fine, l'Azienda potrà periodicamente sottoporre al Fornitore un questionario sul livello di sicurezza e conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali (che dovrà essere debitamente compilato e restituito) e ha il diritto di disporre - a propria cura e spese - verifiche a campione o specifiche attività di audit o di rendicontazione in ambito protezione dei dati personali e sicurezza, avvalendosi di personale espressamente incaricato a tale scopo, presso le sedi del Fornitore.

Anche per le finalità sopra esposte, il Fornitore è obbligato a mettere a disposizione in qualunque momento e su richiesta del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla presente nomina ed è altresì tenuto a contribuire alle attività di revisione realizzate dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato, comprese le ispezioni.

I controlli saranno effettuati dal Titolare periodicamente ed in base a metodologie concordate tra le Parti.

15. Durata e Cessazione del Trattamento

La presente nomina ha la medesima durata ed efficacia dell'accordo quadro e, pertanto, cesserà al momento del completo adempimento o dello scioglimento del vincolo contrattuale, qualsiasi ne sia il motivo. Il trattamento, pertanto, deve avere una durata non superiore a quella necessaria agli

scopi per i quali i dati personali sono stati raccolti e tali dati devono essere conservati nei sistemi e nelle banche dati del Fornitore in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un periodo di tempo non superiore a quello in precedenza indicato.

A seguito della cessazione del trattamento affidato al Responsabile o nei casi di cui al comma precedente, qualsiasi ne sia la causa, il Fornitore sarà tenuto, a scelta del Titolare e sulla base delle istruzioni dallo stesso impartite, a:

- (i) restituire al Titolare i Dati Personali trattati, oppure
- (ii) provvedere alla loro integrale distruzione (eventuali copie comprese),

salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge e/o altre finalità (contabili, fiscali, ecc.) o il caso in cui si verifichino circostanze autonome e ulteriori che giustificano la continuazione del trattamento dei dati da parte del Fornitore, con modalità limitate e per il periodo di tempo a ciò strettamente necessario. In tal caso il Fornitore dovrà indicare al Titolare i motivi ed i criteri di conservazione dei dati.

16. Accordo relativo al trasferimento dei dati all'estero

Il Fornitore si impegna a limitare gli ambiti di circolazione e trattamento dei Dati Personali (es. memorizzazione, archiviazione e conservazione dei dati sui propri server o in cloud) ai Paesi facenti parte dell'Unione Europea, con espresso divieto di trasferirli in paesi extra UE che non garantiscano (o in assenza di) un livello adeguato di tutela, ovvero, in assenza di strumenti di tutela previsti dal GDPR (Paese terzo giudicato adeguato dalla Commissione europea, BCR di gruppo, clausole contrattuali modello, etc.).

Il Fornitore, pertanto, non potrà trasferire o effettuare il trattamento dei Dati Personali dell'Azienda al di fuori dell'Unione Europea, (per nessuna ragione), in assenza di autorizzazione scritta dell'Azienda. Qualora l'Azienda rilasci l'autorizzazione (di cui al presente paragrafo) e sia (venga) pertanto effettuato un trasferimento dei Dati Personali dell'Azienda al di fuori dell'Unione Europea, tale trasferimento dovrà rispettare quanto disposto dal GDPR in materia.

Resta inteso tra le Parti che il Fornitore dovrà garantire che i metodi di trasferimento impiegati, ivi inclusa la conformità alle clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea e sulla base dei presupposti indicati nella medesima decisione, consentano il mantenimento di costanti e documentabili standard di validità per tutta la durata del presente Accordo quadro.

Il Fornitore è obbligato a comunicare immediatamente all'Azienda il verificarsi di una delle seguenti fattispecie:

- (a) Mancato rispetto delle clausole contrattuali standard di cui sopra, oppure
- (b) Qualsiasi modifica della metodologia e delle finalità trasferimento dei Dati Personali dell'Azienda all'estero.

17. Manleva e Responsabilità per violazione delle disposizioni

Il Fornitore, con l'accettazione della presente nomina, si impegna a mantenere indenne il Titolare da qualsiasi responsabilità, danno, incluse le spese legali, o altro onere che possa derivare da pretese, azioni o procedimenti avanzati da terzi a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza

delle operazioni di trattamento dei Dati Personali che sia imputabile a fatto, comportamento o omissione del Fornitore (o di suoi dipendenti e/o collaboratori), ivi incluse le eventuali sanzioni che dovessero essere applicate ai sensi del GDPR.

Il Fornitore si impegna a comunicare prontamente al Titolare eventuali situazioni sopravvenute che, per il mutare delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico o per qualsiasi altra ragione, possano incidere sulla propria idoneità allo svolgimento dell'incarico.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 82, paragrafo 5, del GDPR l'Azienda, quale Titolare del trattamento, ha il diritto di reclamare dal responsabile del trattamento, il risarcimento del danno, pagato all'interessato o a terzi, per la parte del risarcimento corrispondente alla sua parte di responsabilità per il danno

Fatti salvi gli articoli 82, 83, 84, del GDPR, in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente atto relativamente alle finalità e modalità di trattamento dei dati, di azione contraria alle istruzioni ivi contenute o in caso di mancato adempimento agli obblighi specificatamente diretti al Responsabile del trattamento dei dati dal GDPR, il Responsabile sarà considerato quale Titolare del trattamento e ne risponderà personalmente e direttamente.

18. Disposizioni finali

Si dà atto che alla scadenza o cessazione dell'accordo quadro, per qualsiasi causa, il Fornitore è comunque tenuto all'obbligo di riservatezza.

Data _____

Il Titolare del trattamento

Per integrale accettazione

Il Responsabile esterno del trattamento
